



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 aprile 2011 (08.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0089 (COD)**

**8327/1/11
REV 1**

**JAI 198
SIRIS 22
VISA 59
EURODAC 10
ENFOPOL 86
EUROJUST 37
COMIX 188
CODEC 519**

NOTA

della: Presidenza

al: Consiglio/ Comitato misto a livello ministeriale

n. docc. prec.: 7638/11 JAI 167 SIRIS 20 VISA 45 EURODAC 7 ENFOPOL 57 EUROJUST 31
COMIX 157 CODEC 396
16658/10 JAI 984 SIRIS 168 VISA 283 COMIX 770 + COR 1
14469/10 JAI 873 SIRIS 143 VISA 231 EURODAC 42 SCHENGEN 57
EUROPOL 34 EUROJUST 117 COMIX 630 CODEC 953

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia
- Preparazione di un possibile accordo con il Parlamento europeo

1. Il 26 giugno 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio proposte per un pacchetto legislativo che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Il pacchetto si componeva di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'agenzia (ex primo pilastro) e di una proposta di decisione del Consiglio che conferisce all'agenzia i compiti di gestione operativa del SIS II e del VIS, in applicazione del titolo VI del trattato UE (ex terzo pilastro).

2. Successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio un'unica proposta modificata di regolamento che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia¹.
3. Durante le presidenze svedese e spagnola, nonché nel corso della presidenza belga il 6 settembre e l'11 ottobre 2010, il Gruppo per le questioni Schengen (Acquis) ha discusso la proposta di regolamento summenzionata. In seguito a tali discussioni la presidenza ha apportato al testo una serie di modifiche di ampia portata.
4. Parallelamente, la presidenza ha stabilito contatti informali periodici con il Parlamento europeo, informando il relatore dei progetti di compromesso risultanti dalle discussioni in sede di Gruppo per le questioni Schengen (Acquis) e prendendo atto delle principali preoccupazioni espresse dal Parlamento stesso. In tali contatti preliminari informali sono stati coinvolti anche i rappresentanti della Commissione.
5. L'11 ottobre 2010, la votazione di orientamento sul progetto di relazione sulla proposta di regolamento ha avuto luogo in sede di commissione LIBE del Parlamento europeo ed al relatore è stato conferito il mandato di condurre i negoziati in sede di trilogo.
6. Il 3 novembre 2010, il comitato misto a livello di alti funzionari ha dato mandato² alla presidenza di avviare i negoziati in sede di trilogo in vista di un accordo con il Parlamento europeo in prima lettura.
7. Su tale base, il 16 e 30 novembre 2010 e il 3 e l'11 febbraio 2011 si sono tenuti triloghi informali a livello di esperti.

¹ V. 8151/10.

² V. 14469/10.

8. Gli Stati membri sono stati informati delle proposte di compromesso risultanti dai suddetti triloghi informali durante le riunioni dei Consiglieri GAI del 10 dicembre 2010 e 22 febbraio 2011, nel corso delle quali sono state altresì discusse alcune questioni rimaste in sospeso. Il comitato misto a livello di alti funzionari, nelle riunioni dell'8 dicembre 2010 e del 17 marzo 2011, e i ministri, nella riunione informale del 2 dicembre 2010, hanno parimenti trattato alcune delle questioni in sospeso.
9. Sulla scorta del doc. 7638/11 JAI 167 SIRIS 20 VISA 45 EURODAC 7 ENFOPOL 57 EUROJUST 31 COMIX 157 CODEC 396, un trologo ad alto livello si è tenuto il 22 marzo 2011, durante il quale sono state trattate le principali questioni in sospeso che seguono: EURODAC, la sede e i siti dell'agenzia, l'infrastruttura di comunicazione, le disposizioni in materia di bilancio e la valutazione dell'agenzia (articolo 27)³.
10. Tenendo conto dei risultati del trologo ad alto livello tenutosi il 22 marzo 2011 e dei successivi negoziati tra i vari soggetti interessati, il 7 aprile 2011 la presidenza ha trasmesso al COREPER/Comitato misto una versione di compromesso del progetto di proposta di regolamento che figura nell'allegato del doc. 8327/11 JAI 198 SIRIS 22 VISA 59 EURODAC 10 ENFOPOL 86 EUROJUST 37 COMIX 188 CODEC 519 + COR 1 contenente (i) una breve spiegazione e uno stato dei lavori delle questioni rimaste in sospeso sollevate dal Parlamento europeo e della Commissione e (ii) una soluzione di compromesso per la questione della sede e dei siti. Quest'ultimo compromesso comprende sia una proposta di progetto di articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (v. allegato 1) sia un progetto parallelo di decisione del governi degli Stati membri sullo stesso argomento (v. allegato 2).
L'accordo definitivo sull'articolo 14, paragrafo 5, lettera h), sull'articolo 19 e sull'articolo 34, paragrafo 2 dipende dalla soluzione di tale questione.

³ V. ulteriori dettagli ai punti 11 e da 13 a 15 del doc. 8327/11 + COR 1.

11. Gli Stati membri hanno sostenuto tale compromesso mentre la Commissione ha richiamato l'attenzione sul contesto della procedura legislativa ordinaria. In considerazione del compromesso raggiunto, tutti gli Stati membri hanno potuto sciogliere le rispettive riserve. In questa fase solo la Commissione mantiene talune riserve, in particolare in merito alla sua partecipazione al consiglio di amministrazione e alla soluzione concernente i diritti di voto⁴.

12. In tale contesto, **si invita il Consiglio a confermare l'accordo globale raggiunto in sede di COREPER il 7 aprile 2011 che figura negli allegati 1, 2 e 3.** Tali testi costituiranno per la presidenza la base per negoziare nel prossimo trilogico ad alto livello al fine di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo in prima lettura.

⁴ Le riserve figurano nelle note in calce dell'allegato 3.

PROGETTO DI TESTO DI COMPROMESSO DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 DEL
REGOLAMENTO:

Articolo 7, paragrafo 4

- a) *La sede dell'agenzia e l'ubicazione del sito in cui sono eseguiti i compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all'articolo 1, paragrafo 0 ter) e agli articoli 2, 3 e 4⁵ sono determinate conformemente alla decisione adottata di comune accordo dai governi degli Stati membri;*
- b) *Un sito di backup in grado di assicurare il funzionamento di un sistema di tecnologia dell'informazione in caso di guasto è installato nel sito determinato conformemente alla decisione di cui al paragrafo 4, lettera a), se lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione e l'uso di tale sistema lo prevede.*

⁵ I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala sono stati trasferiti dall'articolo 4 bis all'articolo 1, paragrafo 0 ter durante i triloghi con il PE.

PROGETTO DI TESTO DI COMPROMESSO DELLA DECISIONE
DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI:

1. *L'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia ha sede a Tallinn, Estonia.*
2. *Tuttavia, i compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all'articolo 1, paragrafo 0 ter) e agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. xxxx/2011⁶ sono svolti a Strasburgo, Francia.*
3. *Un sito di backup in grado di assicurare il funzionamento di un sistema di tecnologia dell'informazione in caso di guasto è installato a Sankt Johann im Pongau, Austria, se lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione e l'uso di tale sistema lo prevede.*

⁶ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, GUL ... del xx.xx.2011, pag. xx.

ALLEGATO 3

Il testo in *corsivo* si riferisce a emendamenti o proposte del Parlamento europeo. Il testo in **grassetto** corrisponde alle modifiche apportate alla proposta iniziale della Commissione. Il testo in grigio si riferisce a testo modificato / e concordato durante i "triloghi" informali.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 74, l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), <u>vista la proposta della Commissione europea,</u> previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, sentito il garante europeo della protezione dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</p>	<p>THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union and in particular Articles 77(2)(a) and (b), 78(2)(e), 79(2)(c), 74, 82(1)(d) and 87(2)(a) thereof, Having regard to the proposal from the <u>European Commission,</u> After transmission of the proposal to the national parliaments, (...) Acting in accordance with the ordinary legislative procedure,</p>	<p>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 74, l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e ⁷, <u>vista la proposta della Commissione europea,</u> previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</p>	

⁷

Proposto dal servizio giuridico del Consiglio per integrare la base giuridica del vecchio strumento di terzo pilastro.

⁸

Proposto dal servizio giuridico del Consiglio per integrare la base giuridica del vecchio strumento di terzo pilastro.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>considerando quanto segue:</p> <p>(1) Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS centrale II per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del SIS centrale II e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione un'autorità di gestione.</p> <p>(2) Il sistema d'informazione visti (VIS) è stato istituito</p>	<p><i>Having regard to the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management² (IIA of 17 May 2006), and in particular Point 47 thereof,</i></p> <p>¹ OJ L 248, 16.9.2002, p. 1. ² OJ C 139, 14.6.2006, p. 1.</p>	<p>Whereas:</p> <p>(1) The second-generation Schengen Information System (SIS II) was established by Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment, operation and use of the second-generation Schengen Information System (SIS II) and by Council Decision 2007/533/JHA of 12 June 2007 on the establishment, operation and use of the second-generation Schengen Information System (SIS II). In accordance with Regulation (EC) No 1987/2006 and Decision 2007/533/JHA the Commission is to be responsible, during a transitional period, for the operational management of Central SIS II. After that transitional period, a Management Authority is to be responsible for the operational management of Central SIS II and certain aspects of the communication infrastructure.</p> <p>(2) The Visa Information System (VIS) was established by Council</p>	<p>considerando quanto segue:</p> <p>(1) Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS centrale II per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del SIS centrale II e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione un'autorità di gestione.</p> <p>(2) Il sistema d'informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>con decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione un'autorità di gestione.</p> <p>(3) EURODAC è stato istituito con regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino. Conformemente al regolamento (CE) XX/2009 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...], la Commissione è responsabile della gestione operativa di EURODAC per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa</p>		<p>Decision 2004/512/EC of 8 June 2004 establishing the Visa Information System (VIS). In accordance with Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation) the Commission is to be responsible, during a transitional period, for the operational management of VIS. After that transitional period a Management Authority is to be responsible for the operational management of the Central VIS, the national interfaces and certain aspects of the communication infrastructure.</p> <p>(3) EURODAC was established by Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention. In accordance with Regulation (EC) XX/2009 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No [...].] the Commission is to be responsible, during a transitional period, for the operational management of EURODAC. After that transitional period a</p>	<p>2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS). Conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS per un periodo transitorio, al termine del quale deve subentrare nella gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione un'autorità di gestione.</p> <p>(3) EURODAC è stato istituito con regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino⁹. Il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino¹⁰ prevede modalità di applicazione necessarie. [Testo proposto</p>

⁹ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

¹⁰ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>del sistema centrale e di alcuni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione un'autorità di gestione.</p> <p>(4) Per assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC al termine del periodo transitorio ed eventualmente di altri sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, è necessario istituire un'autorità di gestione.</p>	<p>(4) In order to ensure the operational management of SIS II, VIS and EURODAC <i>and parts of the communication infrastructure</i> after the transitional period and potentially of other information technology ("IT") systems in the area of freedom, security and justice, <i>subject to the adoption of separate legal instruments</i>, it is necessary to establish a Management Authority.</p>	<p>(4) In order to ensure the operational management of SIS II, VIS and EURODAC after the transitional periods and potentially of other large-scale information technology (...) systems in the area of freedom, security and justice, it is necessary to establish a Management Authority.</p>	<p><i>in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e Consiglio del 28.3.2011.]</i></p> <p>(4) Per assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC nonché di parti dell'infrastruttura di comunicazione al termine del periodo transitorio ed eventualmente di altri sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, fatta salva l'adozione di strumenti giuridici separati, è necessario istituire un'autorità di gestione.</p>
<p>(5) Per creare sinergie è indispensabile affidare la gestione operativa di questi sistemi ad un solo organo, in modo da beneficiare di economie di scala, raggiungere una massa critica e assicurare il tasso più elevato possibile di utilizzo del capitale e delle risorse umane.</p>	<p>(5a) <i>In the joint statements accompanying the SIS II and VIS legal instruments, the European Parliament and the Council invited the Commission to present, following an impact assessment, the necessary legislative proposals entrusting an Agency with the long term operational management of the Central SIS II and parts of the communication infrastructure as well as the VIS.</i></p>	<p>(5) With a view to achieving synergies, it is necessary to provide for the operational management of these large-scale systems in one entity, benefiting from economies of scale, creating critical mass and ensuring the highest possible utilisation rate of capital and human resources.</p>	<p>(5) Per creare sinergie è indispensabile affidare la gestione operativa di questi sistemi su larga scala ad un solo organismo, in modo da beneficiare di economie di scala, raggiungere una massa critica e assicurare il tasso più elevato possibile di utilizzo del capitale e delle risorse umane.</p>
			<p>(5bis) <i>Nelle dichiarazioni comuni che accompagnano gli strumenti giuridici del SIS II e del VIS, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare, sulla base di una valutazione d'impatto, le proposte legislative necessarie a conferire a un'agenzia la gestione operativa a lungo termine del SIS II centrale e di parti dell'infrastruttura di comunicazione, nonché del VIS.</i></p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>(6) L'autorità di gestione deve avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; dovrebbe pertanto costituirsi come agenzia di regolamentazione avente personalità giuridica.</p> <p>(7) È di conseguenza opportuno che i compiti dell'autorità di gestione definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006, nel regolamento (CE) n. 767/2008 e nel regolamento (CE) XX/2009 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] siano affidati all'agenzia. Fra i compiti in questione rientrano ulteriori adeguamenti tecnici.</p>	<p>(6) Since the Management Authority should have legal, administrative and financial autonomy it should be established in the form of a regulatory agency having legal personality.</p> <p>(7) Consequently, the tasks of the Management Authority set out in Regulation (EC) No 1987/2006, in Regulation (EC) No 767/2008 and in Regulation (EC) XX/2010 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No [...] should be exercised by the Agency. These tasks comprise further technical development.</p>	<p>(6) L'autorità di gestione dovrebbe avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; dovrebbe pertanto costituirsi come agenzia di regolamentazione avente personalità giuridica.</p> <p>(7) È di conseguenza opportuno che i compiti dell'autorità di gestione definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nel regolamento (CE) n. 767/2008 (...) siano affidati all'agenzia. Fra i compiti in questione rientrano ulteriori adeguamenti tecnici. [Modifiche proposte in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e Consiglio del 28.3.2011].</p>	<p>(6) L'autorità di gestione dovrebbe avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; dovrebbe pertanto costituirsi come agenzia di regolamentazione avente personalità giuridica.</p> <p>(7) È di conseguenza opportuno che i compiti dell'autorità di gestione definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nel regolamento (CE) n. 767/2008 (...) siano affidati all'agenzia. Fra i compiti in questione rientrano ulteriori adeguamenti tecnici. [Modifiche proposte in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e Consiglio del 28.3.2011].</p>
		<p>(7d) [former recital (7a)] The core</p>	<p>(7bis) Conformemente ai regolamenti (CE) n. 2725/2000 del Consiglio e (CE) n. 407/2002 del Consiglio, è istituita presso la Commissione un'unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di Eurodac e altri compiti ad esso connessi. Per sfruttare le sinergie, l'agenzia dovrebbe sostituire la Commissione per questi ultimi compiti relativi alla gestione operativa di Eurodac compresi taluni compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione della data in cui l'agenzia assume le sue responsabilità. [Testo proposto in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e Consiglio del 28.3. 2011.]</p> <p>(7ter) [ex considerando (7bis)] Il compito</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>(8) L'agenzia dovrebbe inoltre organizzare formazioni specifiche sul SIS II e sul VIS.</p>	<p>8. In addition, the Agency should <i>perform tasks related to training on the technical use of VIS, SIS II and EURODAC.</i></p>	<p>mission of the Agency is to fulfil the operational management tasks for SIS II, VIS and EURODAC and, if so decided, other large-scale IT-systems in the area of freedom, security and justice. The Agency should also be responsible for technical measures required by the tasks entrusted to it, which are not of a normative nature. These responsibilities should be without prejudice to the tasks reserved to the Commission alone or assisted by a Committee in the respective legal instruments governing the systems operationally managed by the Agency.</p> <p>(8) In addition, the Agency should perform tasks related to training on the technical use of SIS II, VIS and EURODAC and other large-scale IT systems which might be entrusted to it in the future.</p>	<p>essenziale dell'agenzia è di assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di EURODAC e, in caso di decisione in tal senso, di altri sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. L'agenzia dovrebbe essere altresì responsabile delle misure tecniche necessarie all'assolvimento dei compiti conferiti non aventi carattere normativo. Tali responsabilità dovrebbero lasciare impregiudicati i compiti normativi riservati alla Commissione, in via esclusiva o con l'assistenza di un comitato, nei rispettivi strumenti giuridici che disciplinano i sistemi la cui gestione operativa è assicurata dall'agenzia.</p> <p>(8) L'agenzia dovrebbe inoltre assolvere compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, del VIS e di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala che potrebbero esserle affidati in futuro.</p>
<p>(9) Inoltre, è opportuno che l'agenzia sia incaricata anche della</p>	<p>(8a) <i>Furthermore, the Agency should be responsible for the operation, management and supervision of a communication infrastructure providing networking and security services for the exchange of data within the framework of each IT system concerned, according to their respective legal instruments.</i></p> <p>(9) Furthermore, the Agency may also be made responsible for</p>	<p>(9) Furthermore, the Agency might also be made responsible</p>	<p>(8bis) <i>Inoltre, è opportuno che l'agenzia sia responsabile anche del funzionamento, della gestione e della supervisione di un'infrastruttura di comunicazione che fornisce servizi di messa in rete e di sicurezza per lo scambio di dati nel quadro di ciascun sistema IT interessato, conformemente ai rispettivi strumenti giuridici¹¹.</i></p> <p>(9) Inoltre, l'agenzia <i>potrebbe</i> essere incaricata anche della preparazione, dello</p>

¹¹ Tenuto di riserva dal PE in attesa dell'esito dei negoziati tra PE, COM e GEPD. COM preferirebbe non introdurre tale disposizione.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala sulla base di un pertinente strumento giuridico in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'agenzia dovrà poi essere responsabile anche del monitoraggio delle ricerche e di progetti pilota per sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su richiesta esplicita della Commissione.</p>	<p>the preparation, development and operational management of additional large-scale IT systems in application of Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union. <i>The Agency should be entrusted with such tasks only by means of subsequent and separate legal instruments, preceded by an impact assessment and a proper evaluation of the Agency's work.</i></p>	<p>for the preparation, development and operational management of additional large-scale IT systems (...) in application of Title V of the TFEU on the basis of a relevant legislative instrument. In addition, the Agency should be responsible for monitoring of research and for pilot schemes for large-scale IT systems (...) upon specific and precise request of the Commission. When tasked with a pilot scheme, special attention should be given to the European Union Information Management Strategy.</p>	<p>sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. <i>Tali compiti dovrebbero essere affidati all'agenzia soltanto mediante strumenti giuridici successivi e separati, preceduti da una valutazione d'impatto.</i></p>
	<p><i>(9a) The Agency should be responsible for monitoring of research and for pilot schemes, in accordance with the provisions of Article 49 (6) (a) of Council Regulation (EC, Euratom) N° 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities, for large-scale IT systems in application of Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union, at the specific and precise request of the Commission, or the budgetary authority, and in accordance with Article 6 of this Regulation.</i></p>		<p><i>(9bis) L'agenzia dovrebbe essere responsabile del monitoraggio delle ricerche e dei progetti pilota – in conformità delle disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento generale delle Comunità europee – per i sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su richiesta esplicita della Commissione.</i></p>
<p>(10) Affidare a un'agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia non pregiudica le norme specifiche ad essi applicabili. In</p>		<p>(10) Entrusting an Agency with the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice does not affect the specific rules applicable to those systems.</p>	<p>[Concordato nel trilogato del 22.3.2011] (10) Affidare a un'agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia non pregiudica le norme specifiche ad essi applicabili. In</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
particolare, sono pienamente applicabili le norme specifiche che governano le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri requisiti di protezione dei dati per ciascuno dei sistemi la cui gestione operativa è affidata all'agenzia.		In particular, the specific rules governing the purpose, access rights, security measures and further data protection requirements for each of the large-scale IT systems the operational management of which the Agency is entrusted with, are fully applicable.	particolare, sono pienamente applicabili le norme specifiche riguardanti le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri requisiti di protezione dei dati per ciascuno dei sistemi IT su larga scala la cui gestione operativa è affidata all'agenzia.
(11) Per controllare in maniera efficace le attività dell'agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione e che questo goda in particolare dei poteri necessari per adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'agenzia, adottare il regolamento finanziario applicabile all'agenzia, nominare il direttore esecutivo e elaborare le procedure disciplinanti le modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell'agenzia.		(11) The Member States and the Commission should be represented within a Management Board, in order to effectively control the functions of the Agency. The Management Board should be entrusted with the necessary powers, in particular to adopt the annual work programme, carry out its functions related to the Agency's budget, adopt the financial rules applicable to the Agency, appoint the Executive Director and establish procedures for taking decisions related to the operational tasks of the Agency by the Executive Director.	(11) Per controllare in maniera efficace le attività dell'agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione e che questo goda in particolare dei poteri necessari per adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'agenzia, adottare il regolamento finanziario applicabile all'agenzia, nominare il direttore esecutivo e elaborare le procedure disciplinanti le modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell'agenzia.
		(11a) As regards SIS II, the European Police Office (Europol) and Eurojust, both having the right to access and search directly data entered into SIS II in application of Decision 2007/533/JHA, should have observer status at the meetings of the Management Board when a question in relation to the application of Decision 2007/533/JHA is on the agenda. Europol and Eurojust should each be able to appoint a representative to the SIS II Advisory Group established under Article 16(1)(a).	(11bis) Per quanto riguarda il SIS II, l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e Eurojust, entrambi autorizzati ad accedere e consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in applicazione della decisione 2007/533/GAI, dovrebbero partecipare come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'applicazione della suddetta decisione. Sia Europol che Eurojust dovrebbero poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II istituito ai sensi

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
		<p>(11b) As regards VIS, Europol should be granted observer status at the meetings of the Management Board, when a question in relation to the application of Decision 2008/633/JHA, is on the agenda. Europol should be able to appoint a representative to the VIS Advisory Group established under Article 16(1)(b).</p>	<p>dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). (11ter) Per quanto riguarda il VIS, Europol dovrebbe partecipare come osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all'ordine del giorno questioni relative all'applicazione della decisione 2008/633/CAL. Europol dovrebbe poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b).</p>
		<p>(11c) Member States not participating fully in the provisions of Schengen acquis concerning the IT systems should have voting rights in the Management Board of the Agency if they are bound by at least one legislative instrument setting up the IT system, notably Council Decision 2007/533/JHA for SIS II, and Council Decision 2004/512/EC and Regulation 767/2008 for VIS. As regards Eurodac and other future IT systems to be set up in application of the provisions of Title V TFEU, Member States should have voting rights concerning those systems if they are bound by the legislative instrument setting up that system.</p>	

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>(12) Per garantire la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'agenzia disponga di un bilancio autonomo alimentato dal bilancio generale dell'Unione europea. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.</p>	<p>(12) In order to guarantee its full autonomy and independence, the Agency should be granted an autonomous budget with revenue from the general budget of the European Union. <i>The financing of the Agency is subject to an agreement by the budgetary authority as set out in Point 47 of the IIA of 17 May 2006.</i> The Union budgetary and discharge procedures should be applicable (...). The auditing of accounts <i>and of the legality and regularity of the underlying transactions</i> should be undertaken by the Court of Auditors.</p>	<p>(12) In order to guarantee its full autonomy and independence, the Agency should be granted an autonomous budget with revenue from the general budget of the European Union. The Union budgetary procedure should be applicable as far as the Union contribution and any other subsidies chargeable to the general budget of the European Union are concerned. The auditing of accounts should be undertaken by the Court of Auditors of the European Union.</p>	<p>(12) Per garantire la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l'agenzia disponga di un bilancio autonomo alimentato dal bilancio generale dell'Unione europea. <i>Il finanziamento dell'agenzia dovrebbe essere subordinato a un accordo dell'autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 del 17 maggio 2006</i></p> <p>Si dovrebbero applicare (...) le <i>procedure</i> di bilancio e di <i>discarico</i> dell'Unione. La revisione contabile e <i>l'esame della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti</i> dovrebbero essere effettuate dalla Corte dei conti.</p>
<p>(13) Nel quadro delle rispettive competenze, l'agenzia deve collaborare con altre agenzie dell'Unione europea, specialmente quelle istituite nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.</p>	<p>(13) Within the framework of their respective competences, the Agency should cooperate with other agencies of the European Union, especially agencies established in the area of freedom, security and justice <i>and, in particular, those concerned with the defence of fundamental rights</i>.</p>	<p>(13) Within the framework of their respective competences, the Agency should cooperate with other agencies of the (...) Union, especially agencies established in the area of freedom, security and justice.</p>	<p>(13) Nel quadro delle rispettive competenze, l'agenzia dovrebbe collaborare con altre agenzie dell'Unione europea, specialmente quelle istituite nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Ove opportuno, dovrebbe altresì, consultare e dare seguito alle raccomandazioni dell'ENISA</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO concernenti la sicurezza delle reti ¹² . [Soppressione approvata nel trilatero del 22.3.2011]
	<i>(13a) With regard to cooperation among the agencies operational in the area of freedom, security and justice, synergies should be created for better policy implementation in the area, ensuring sound management and avoiding duplication of procedures and structures and thereby of costs.</i>		
(14) Quando assicura la gestione operativa dei sistemi IT, è opportuno che l'agenzia osservi le norme europee e internazionali tenendo conto dei più elevati requisiti professionali.		(14) When ensuring development and the operational management of large-scale IT systems, the Agency should follow European and international standards taking into account the highest professional requirements, in particular the European Union Information Management Strategy.	(14) Quando assicura lo sviluppo e la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, è opportuno che l'agenzia osservi le norme europee e internazionali tenendo conto dei più elevati requisiti professionali, in particolare la strategia di gestione delle informazioni dell'Unione europea.
(15) Al trattamento dei dati personali effettuato dall'agenzia si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, il quale stabilisce, tra l'altro, che il garante europeo della protezione dei dati ha il potere di ottenere dall'agenzia l'accesso a tutte le informazioni necessarie per le sue indagini.	(15) <i>Without prejudice to future Union legislation relating to the protection of personal data and implementing Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union</i> , Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data applies to the Agency. This Regulation provides, <i>inter alia</i> , that the European Data Protection Supervisor shall have the power to obtain from the Agency access to all information necessary for his or her enquiries. In accordance with Article 28 of that Regulation, the Commission consulted	(15) Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data applies to the Agency. This Regulation provides, <i>inter alia</i> , that the European Data Protection Supervisor shall have the power to obtain from the Agency access to all information necessary for his or her enquiries. In accordance with Article 28 of that Regulation, the Commission consulted	(15) [Concordato nel trilatero del 22.3.2011] Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati si applica al trattamento dei dati personali dal parte dell'agenzia. Tale regolamento stabilisce, tra l'altro, che il \$ europeo della protezione dei dati ha il potere di ottenere dall'agenzia l'accesso a tutte le informazioni necessarie per le sue indagini. Conformemente all'articolo 28

¹² Proposto da COM.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>(16) Perché l'attività dell'agenzia sia trasparente, a questa deve applicarsi anche il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.</p>	<p>alia, that the European Data Protection Supervisor shall have the power to obtain from the Agency access to all information necessary for his or her enquiries.</p>	<p>In order to ensure the transparent operation of the Agency, Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents should apply to the Agency.</p>	<p>di tale regolamento, la Commissione ha consultato il garante europeo della protezione dei dati, che ha reso un parere il 7 dicembre 2009.</p> <p>(16) Per assicurare trasparenza all'attività dell'agenzia, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. <i>Le attività dell'agenzia sono soggette al controllo del mediatore europeo in conformità dell'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [Testo proveniente da un emendamento del PE, relativo ad un nuovo articolo 23 bis.] [Secondo COM tale disposizione è superflua, in quanto cita il trattato.]</i></p>
<p>(17) È opportuno che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), si applichi all'agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).</p>		<p>Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) should apply to the Agency, which should accede to the Inter-institutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-Fraud Office (OLAF).</p>	<p>(17) È opportuno che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), si applichi all'agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).</p>
		<p>(17a) The Agency's host Member States should provide the best possible conditions to ensure proper functioning of the Agency, e. g.</p>	<p>(17bis) Gli Stati membri che ospitano l'agenzia dovrebbero garantire le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'agenzia, per esempio</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>(18) Per assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell'agenzia si applichino lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (di seguito "lo statuto"), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.</p>		<p>(18) In order to ensure open and transparent employment conditions and equal treatment of staff, the Staff Regulations of Officials of the European Communities and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities ("the Staff Regulations") should apply to the staff and to the Executive Director of the Agency, including the rules of professional secrecy or other equivalent duties of confidentiality.</p>	<p>offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.</p> <p>(18) Per assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell'agenzia si applichino lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (di seguito "lo statuto"), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.</p>
<p>(19) L'agenzia è un organismo istituito dall'Unione ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e dovrebbe adottare le sue norme finanziarie di conseguenza.</p>		<p>(19) The Agency is a body set up by the Union in the sense of Article 185(1) of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities and should adopt its financial rules accordingly.</p>	<p>(19) L'agenzia è un organismo istituito dall'Unione ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e dovrebbe adottare le sue norme finanziarie di conseguenza.</p>
<p>(20) All'agenzia deve applicarsi il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.</p>		<p>(20) Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 19 November 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities should apply to the Agency.</p>	<p>(20) All'agenzia dovrebbe applicarsi il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.</p>
<p>(21) Poiché l'obiettivo</p>		<p>(21) Since the objectives of</p>	<p>(21) Poiché l'obiettivo del presente</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>dell'azione proposta, ossia istituire un'agenzia a livello dell'Unione europea che sia responsabile della gestione operativa dei sistemi IT su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.</p>		<p>this Regulation, namely the establishment of an Agency at Union level, responsible for the operational management and where appropriate the development of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice cannot be sufficiently achieved by the Member States and can, therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU). In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.</p>	<p>regolamento, ossia l'istituzione di un'agenzia a livello dell'Unione che sia responsabile della gestione operativa e, se del caso, dello sviluppo di sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.</p>
<p>(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p>		<p>(22) This Regulation respects fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6(2) of the TEU and reflected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.</p>	<p>(22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2 del TUE e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p>
<p>(23) Per quanto riguarda il SIS II e il VIS, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento che quindi non è vincolante né</p>		<p>(23) (...) In accordance with Articles 1 and 2 of (...) Protocol No 22 on the Position of Denmark, annexed to the TEU and (...) the TFEU, Denmark is not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it or subject to its application. Given that this Regulation, insofar as it</p>	<p>(23) (...) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, tale Stato membro non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento, per</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>applicabile in Danimarca. Poiché il presente regolamento sviluppa l' <i>acquis</i> di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 del citato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende riceverlo nel proprio diritto interno. A norma dell'articolo 5 del precedente protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha deciso di ricevere il regolamento (CE) n. 1987/2006 e il regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. Sulla base dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, la Danimarca ha recepito il regolamento (CE) n. 2725/2000 nel proprio diritto interno.</p> <p>(24) Per quanto riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n.</p>		<p>relates to SIS II and VIS, builds upon the Schengen <i>acquis</i> (...) Denmark shall, in accordance with Article 4 of the said Protocol, decide within a period of six months after the date of adoption of this Regulation whether it will implement it in its national law (...).</p> <p>In accordance with Article 3 of the (...) Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention¹³, Denmark shall notify the Commission whether it will implement the contents of this (...) Regulation (...), insofar as it relates to Eurodac.</p>	<p>quanto riguarda il SIS II e il VIS, sviluppa l' <i>acquis</i> di Schengen (...), la Danimarca, a norma dell'articolo 4 del citato protocollo, decide entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende riceverlo nel proprio diritto interno.</p> <p>In conformità dell'articolo 3 (...) dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, la Danimarca notifica alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto del presente (...) regolamento (...) per quanto concerne Eurodac.</p>
<p>(24) Per quanto riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n.</p>		<p>(24) Insofar as its provisions relate to SIS II as governed by Council Decision</p>	<p>(24) Il Regno Unito, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo</p>

¹³

GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>1987/2006 e il VIS, il presente regolamento sviluppa le disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS e sviluppano l'<i>acquis</i> di Schengen. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, che quindi non è vincolante né applicabile nel Regno Unito nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS e non sviluppano l'<i>acquis</i> di Schengen. Il Regno Unito partecipa tuttavia al presente regolamento nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2),</p>		<p>2007/533/JHA, the United Kingdom is taking part in this Regulation in accordance with Article 5(1) of the Protocol No 19 on the Schengen <i>acquis</i> integrated into the framework of the European Union, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and Article 8(2) of Council Decision 2000/365/EC of 29 May 2000, concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen <i>acquis</i>. Insofar as its provisions relate to SIS II as governed by Regulation (EC) No 1987/2006 and to VIS, which constitute developments of provisions of the Schengen <i>acquis</i> in which the United Kingdom does not take part in accordance with Council Decision 2000/365/EC of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen <i>acquis</i>, the United Kingdom requested, by letter of 5 October 2010 to the President of the Council, to be authorised to take part in the adoption of this Regulation, in accordance with Article 4 of the Protocol on the Schengen <i>acquis</i> integrated into the framework of the European Union, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European</p>	<p>n. 19 sull'<i>acquis</i> di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen, partecipa al presente regolamento nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio. Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, che sviluppano le disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen, il Regno Unito, con lettera del 5 ottobre 2010 al presidente del Consiglio, ha chiesto di essere autorizzato a partecipare all'adozione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 4 del protocollo sull'<i>acquis</i> di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A norma dell'articolo 1 della</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen. Inoltre, con lettera del 23 settembre 2009 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione del presente regolamento a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Pertanto, nella misura in cui il presente regolamento non riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, il Regno Unito partecipa alla sua adozione, è da esso vincolato ed è soggetto alla sua applicazione.</p>		<p>Union. By virtue of Article 1 of Council Decision XXX, concerning that request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United Kingdom has been authorised to take part in this Regulation.</p> <p>Furthermore, insofar as its provisions relate to the provisions of Eurodac, by letter of 23 September 2009 to the President of the Council, the United Kingdom has notified its wish to take part in the adoption and application of this Regulation, in accordance with Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice annexed to the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.</p> <p>(...) The United Kingdom therefore takes part in the adoption of this Regulation, is bound by it and subject to its application.</p>	<p>decisione relativa a detta richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Regno Unito è stato autorizzato a partecipare al presente regolamento.</p> <p>Inoltre, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito, con lettera del 23 settembre 2009 al presidente del Consiglio, ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento nella misura in cui le sue disposizioni riguardano le disposizioni Eurodac.</p> <p>Pertanto (...) il Regno Unito partecipa all'adozione del presente regolamento, è da esso vincolato ed è soggetto alla sua applicazione.</p>
<p>(25) Per quanto riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, il presente regolamento sviluppa le disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è</p>		<p>(25) Insofar as it relates to SIS II as governed by Regulation (EC) No 1987/2006 and to VIS, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen <i>acquis</i> in which Ireland does not take part, in accordance with Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning Ireland's request to take part in some of the provisions of the Schengen <i>acquis</i>.</p> <p>Ireland has not requested to take part in the adoption of this Regulation, in</p>	<p>(25) Per quanto riguarda il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, il presente regolamento sviluppa le disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen.</p> <p>L'Irlanda non ha chiesto di partecipare all'adozione del presente regolamento, in</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>soggetta alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS e sviluppano l'<i>acquis</i> di Schengen. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, che quindi non è vincolante né applicabile in Irlanda, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS e non sviluppano l'<i>acquis</i> di Schengen. L'Irlanda partecipa tuttavia al presente regolamento nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2), della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen.</p>		<p>accordance with Article 4 of the Protocol on the Schengen <i>acquis</i> integrated into the framework of the European Union, annexed to the Treaty on the Functioning of the European Union. Ireland is therefore not taking part in its adoption and is not bound by it or subject to its application to the extent that its measures develop provisions of the Schengen <i>acquis</i> as they relate to SIS II as governed by Regulation (EC) No 1987/2006 and to VIS.</p> <p>As far as it relates to the provisions of Eurodac, in accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice annexed to the TEU and to the TFEU (...) Ireland is not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it or subject to its application (...). Since it is not possible, under these circumstances, to ensure the applicability of the Regulation to Ireland in its entirety as required by Article 288 TFEU, Ireland is not taking part in the adoption of this Regulation, and is not bound by it or subject to its application, without prejudice to its rights under the aforementioned Protocols.</p> <p>(26) As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS II and VIS, a development of the Schengen <i>acquis</i> within the meaning of</p>	<p>conformità dell'articolo 4 del protocollo sull'<i>acquis</i> di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS e sviluppano l'<i>acquis</i> di Schengen.</p> <p>A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUJE e al TFEU (...) l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione nella misura in cui esso riguarda le disposizioni di Eurodac (...). Poiché alla luce di quanto sopra non è possibile assicurare l'applicabilità del regolamento all'Irlanda in tutti i suoi elementi, come prescritto dall'articolo 288 del TFUE, l'Irlanda, fatti salvi i diritti ad essa conferiti dai suddetti protocolli, non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.</p> <p>(26) Riguardo all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, l'<i>acquis</i> di Schengen ai sensi</p>
<p>(26) Riguardo all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, l'<i>acquis</i> di Schengen ai sensi</p>			

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo. Per quanto riguarda EUODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia. Di conseguenza, fatta salva la decisione di attuarlo nel loro diritto interno, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero partecipare al consiglio di amministrazione dell'agenzia, senza diritto di voto. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l'Unione e detti Stati.</p>		<p>the Agreement concluded by the Council of the EU and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation of the Schengen <i>acquis</i>, development of the area referred to in Article 1, points A, B and G of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement. As regards EUODAC, this Regulation constitutes a new measure related to EUODAC within the meaning of the Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway. Consequently, subject to their decision to implement it in their internal legal order, delegations of the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway should participate in the Management Board of the Agency (...). In order to determine the further modalities, e.g. voting rights, allowing for the participation of the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway in the Agency's activities, a further arrangement should be concluded between the Union and these States.</p>	<p>dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo. Per quanto riguarda EUODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura in tale settore ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia. Di conseguenza, fatta salva la decisione di attuarlo nel loro diritto interno, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero partecipare al consiglio di amministrazione dell'agenzia (...). Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti il diritto di voto, che consentono la partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l'Unione e detti Stati.</p>
<p>(27) Riguardo alla Svizzera, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, le disposizioni</p>		<p>(27) As regards Switzerland, this Regulation constitutes, insofar as it relates to SIS II and VIS, a development of the</p>	<p>(27) Riguardo alla Svizzera, il presente regolamento sviluppa, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, le disposizioni dell'<i>acquis</i> di</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>dell' <i>acquis</i> di Schengen ai sensi dell' accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l' associazione di quest' ultima all' attuazione, all' applicazione e allo sviluppo dell' <i>acquis</i> di Schengen, che rientrano nel settore di cui all' articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l' articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell' accordo. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura ai sensi dell' accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l' esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. Di conseguenza, fatta salva la decisione di attuarlo nel diritto interno, la delegazione della Confederazione svizzera dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell' agenzia, senza diritto di voto. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività dell' agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l'Unione e detto Stato.</p>		<p>provisions of the Schengen <i>acquis</i> within the meaning of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen <i>acquis</i>, which fall within the area referred to in Article 1, points A, B and G of Decision 1999/437/EC read in conjunction with Article 3 of Council Decision 2008/146/EC on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Agreement. As regards EURODAC, this Regulation constitutes a new measure related to EURODAC within the meaning of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland. Consequently, subject to its decision to implement it in their internal legal order, the delegation of the Swiss Confederation should participate in the Management Board of the Agency, albeit without voting rights. In order to determine the further modalities, e.g. voting rights, allowing for the participation of the Swiss Confederation in the Agency's activities, a further arrangement should be concluded between the Union and the Swiss Confederation.</p>	<p>Schengen ai sensi dell' accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l' associazione di quest' ultima all' attuazione, all' applicazione e allo sviluppo dell' <i>acquis</i> di Schengen, che rientrano nel settore di cui all' articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l' articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell' accordo. Per quanto riguarda EURODAC, il presente regolamento costituisce una nuova misura in tale settore ai sensi dell' accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l' esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera. Di conseguenza, fatta salva la decisione di attuarlo nel diritto interno, la delegazione della Confederazione svizzera dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell' agenzia (...). Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti il diritto di voto, che consentono la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività dell' agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l'Unione e detto Stato.</p>
(28) Riguardo al Liechtenstein, il		(28) As regards Liechtenstein, this	(28) Riguardo al Liechtenstein, il

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>modalità supplementari che consentono la partecipazione del Principato del Liechtenstein alle attività dell'agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l'Unione e detto Stato.</p>		<p>the Agency, albeit without voting rights. In order to determine the further modalities, e.g. voting rights, allowing for the participation of the Principality of Liechtenstein in the Agency's activities, a further arrangement should be concluded between the Union and the Principality of Liechtenstein.</p>	<p>supplementari, per esempio quelle riguardanti il diritto di voto, che consentono la partecipazione del Principato del Liechtenstein alle attività dell'agenzia, occorre concludere un nuovo accordo tra l'Unione e detto Stato.</p>
<p>CAPO I OGGETTO <i>Articolo 1</i> Istituzione dell'agenzia</p> <p>È istituita un'agenzia europea (di seguito "l'Agenzia") per la gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e di EURODAC e per lo sviluppo e la gestione di sistemi di tecnologia dell'informazione (di seguito "IT") su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>CHAPTER I SUBJECT MATTER <i>Article 1</i> Establishment of the Agency</p> <p>1. A European Agency ("the Agency") for the operational management of the second-generation Schengen Information System (SIS II), the Visa Information System (VIS), EURODAC and for developing and operationally managing other large-scale information technology (...) systems (hereinafter referred to as "large-scale IT systems"), in application of Title V of the TFEU (hereinafter referred to as "large-scale IT systems") is hereby established.</p>	<p>CHAPTER I SUBJECT MATTER <i>Article 1</i> Establishment of the Agency</p> <p>1. A European Agency ("the Agency") for the operational management of the second-generation Schengen Information System (SIS II), the Visa Information System (VIS), EURODAC and for developing and operationally managing other large-scale information technology (...) systems (hereinafter referred to as "large-scale IT systems"), in application of Title V of the TFEU (hereinafter referred to as "large-scale IT systems") is hereby established.</p>	<p>È istituita un'agenzia europea (di seguito "l'agenzia") per la gestione operativa del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) di EURODAC (di seguito "sistemi IT su larga scala").</p> <p><i>/Spostato dall'articolo 4 bis/.</i></p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
	<p><i>1b. Operational management shall consist of all the tasks necessary to keep the large-scale IT systems referred to in paragraph 1 functioning in accordance with the specific provisions applicable to each of those systems, including responsibility for the communication infrastructure used by the IT systems. There shall be no possibility of interoperability between those large-scale IT Systems.</i></p> <p>See also Article 4A</p>	<p><i>1a. Operational management shall consist of all the tasks necessary to keep large-scale IT systems as provided for in paragraph 1 functioning in accordance with the legal instruments governing each of these systems respectively.</i></p>	<p><i>0c. La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di detti sistemi IT, inclusa la responsabilità per l'infrastruttura di comunicazione utilizzata dai sistemi IT.</i></p> <p><i>[Proposto da COM nel triloogo informale del 3.2.2011].</i></p>
	<p><i>Article 1a</i></p> <p><i>Objectives of the Agency</i></p> <p><i>Without prejudice to the respective responsibilities of the Commission and of the Member States under the instruments governing the IT systems referred to in Article 1, the Agency shall ensure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– the implementation of effective and secure operation, and the continuous, efficient and financially accountable management, of the IT systems referred to in Article 1;</i> <i>– a high-level quality of service quality for users of those IT systems;</i> <i>– continuity and uninterrupted service;</i> 	<p><i>Article 1A</i></p> <p><i>Objectives</i></p> <p><i>Without prejudice to the respective responsibilities of the Commission and of the Member States under the instruments governing the development, establishment, use and operation of the IT-systems referred to in Article 1, the Agency shall ensure:</i></p> <p>(a) <i>the implementation of a continuous, efficient and financially accountable management of the large-scale IT systems referred to in Article 1;</i></p> <p>(b) <i>an adequately high quality of service for users of these systems;</i></p> <p>(c) <i>continuity and uninterrupted service;</i></p>	<p><i>Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione e degli Stati membri ai sensi degli strumenti che disciplinano i sistemi IT di cui all'articolo 1, l'agenzia garantisce:</i></p> <p>a) <i>la realizzazione di un efficace, sicuro e continuo dei sistemi IT di cui all'articolo 1;</i></p> <p>un servizio di qualità adeguatamente</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>a high level of data protection, in accordance with the applicable rules, including specific provisions for each IT system referred to in Article 1;</i> - <i>a high level of physical security and data integrity and security, in accordance with the applicable rules, including specific provisions for each IT system, as referred to in Article 1;</i> - <i>the use of a professional project management structure for the efficient development of large-scale IT systems.</i> 	<p>(d) appropriate level of data protection, in accordance with applicable rules, including specific provisions for each of the IT-systems, referred to in Article 1;</p> <p>(e) an appropriate level of data- and physical security, in accordance with applicable rules, including specific provisions for each of the large-scale IT systems, referred to in Article 1;</p> <p>and;</p> <p>(f) the use of an adequate project management structure for efficiently developing large-scale IT systems.</p>	<p>elevata per gli utenti di tali sistemi; <i>la continuità e un servizio ininterrotto;</i></p> <p><i>un livello elevato di protezione dei dati, conformemente alle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche per ciascun sistema IT di cui all'articolo 1;</i></p> <p>un livello adeguato di sicurezza dei dati e materiale, in conformità alle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascuno dei sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1;</p> <p>e</p> <p>l'utilizzazione di un'adeguata struttura di gestione di progetto per lo sviluppo efficiente di sistemi IT su larga scala.</p>
<p>CAPO II COMPITI <i>Articolo 2</i></p> <p>Compiti relativi al SIS II</p>		<p>CHAPTER II TASKS <i>Article 2</i></p> <p>Tasks related to SIS II</p>	
<p>L' Agenzia svolge gli incarichi che il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio assegnano all' autorità di gestione, organizza formazioni comuni per il personale che partecipa allo scambio di informazioni supplementari, conformemente al manuale SIRENE, ed esegue i compiti relativi alla formazione di esperti sul SIS II previsti dal regolamento n. XXX del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare</p>	<p>The Agency shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perform the tasks conferred on the Management Authority by Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA; - <i>perform tasks relating to training in the use of SIS II, in particular to organize common training for staff involved in the exchange of supplementary information, in accordance with the SIRENE Manual and perform tasks related to the training of experts on the technical aspects of</i> 	<p>The Agency shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perform the tasks conferred on the Management Authority by Regulation (EC) No 1987/2006 and Decision 2007/533/JHA (...); - perform tasks related to training on the technical use of SIS II, in particular for SIRENE-staff and training of experts on the technical aspects of SIS II in the framework of Schengen evaluation. 	<p>L'agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge gli incarichi che il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI assegnano all' autorità di gestione (...); - esegue compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, destinata in particolare per il personale SIRENE, nonché alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici del SIS II nel quadro della valutazione di Schengen.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
l'applicazione dell'acquis di Schengen.	S/S II as provided for in Council Regulation No XXX on the establishment of an evaluation mechanism to verify the application of the Schengen acquis.		
<p><i>Articolo 3</i></p> <p>Compiti relativi al VIS</p> <p>L' Agenzia svolge gli incarichi che il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI del Consiglio assegnano all' autorità di gestione ed esegue i compiti relativi alla formazione sull' uso del VIS.</p>	<p>The Agency shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perform the tasks conferred on the Management Authority by Regulation (EC) No 767/2008 and Decision 2008/633/JHA; - perform tasks related to training on the use of VIS, in particular to the training of experts in the technical aspects of VIS. 	<p><i>Article 3</i></p> <p>Tasks related to VIS</p> <p>The Agency shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perform the tasks conferred on the Management Authority by Regulation (EC) No 767/2008 and Decision 2008/633/JHA; - perform tasks related to training on the technical use of VIS. 	<p>L'agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge gli incarichi che il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI assegnano all' autorità di gestione; - esegue compiti relativi alla formazione sull' uso tecnico del VIS.
<p><i>Articolo 4</i></p> <p>Compiti relativi a EURODAC</p> <p>L' Agenzia svolge gli incarichi che il regolamento (CE) n. XX/2009 che istituisce l' "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l' efficace applicazione del regolamento (CE) n. [...] assegna all' autorità di gestione.</p>	<p>The Agency shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perform the tasks conferred on the Management Authority by Regulation (EC) XX/2009 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No [...]. - perform tasks related to training in the use of EURODAC, in particular to the training of experts in the technical aspects of EURODAC. 	<p><i>Article 4</i></p> <p>Tasks related to EURODAC</p> <p>The Agency shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perform the tasks conferred on the Management Authority by Regulation (EC) XX/2009 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No [...].; - perform tasks related to training on the technical use of EURODAC. 	<p><i>Articolo 4</i></p> <p>Compiti relativi a EURODAC</p> <p>L'agenzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge gli incarichi assegnati alla Commissione in qualità di autorità responsabile della gestione operativa di EURODAC conformemente al regolamento (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002; - esegue i compiti seguenti relativi all'infrastruttura di comunicazione: supervisione, sicurezza e coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il fornitore; <p><i>[Modifiche proposte in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e Consiglio del 28.3.2011]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - esegue compiti relativi alla

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
			formazione sull'uso tecnico di EURODAC.
	<p><i>Article 4a</i></p> <p><i>Tasks related to the communication infrastructure</i></p>	<p><i>Article 4A</i></p> <p>Tasks related to the development and operational management of other large-scale IT systems</p>	<p><i>Articolo 4 bis</i></p> <p>Compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala</p>
	<p><i>[1a. The Agency may also be entrusted with the preparation, development and operational management of other large-scale information technology ("IT") systems, in application of Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Agency shall be entrusted with such tasks only by means of separate legal instruments based on Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union, following an impact assessment and taking into account the developments in research referred to in Article 5 and the results of pilot schemes referred to in Article 6.</i></p> <p><i>[Moved to Article 1 (0b)]</i></p>	<p>The Agency may be made responsible for the preparation, development and operational management of other large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, on the basis of a relevant legislative instrument, based on Title V of the TFEU. <i>[Moved to Article 1(0b).]</i></p> <p>In such a case, the Agency shall perform tasks related to training on the technical use of those systems, as appropriate</p>	<p>l'agenzia esegue, se del caso, compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di tali sistemi.</p>
	<p><i>Article 4B</i></p> <p><i>Tasks related to the communication infrastructure</i></p>		<p><i>Articolo 4 ter</i></p> <p><i>Compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione¹⁴</i></p>
	<p><i>1. The Agency shall be responsible for the operational management and control of a communication infrastructure providing networking and security</i></p>		

¹⁴ È in corso un negoziato tra PE e COM su questo articolo.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
	<p><i>services for the exchange of data within the framework of each IT system concerned, in accordance with their respective legal instruments.</i></p> <p><i>2. The communication infrastructure shall be adequately managed and controlled in order to protect it from threats and to ensure the security of the communication infrastructure and of the IT systems, including data exchanged through it.</i></p> <p><i>3. The tasks concerning the operational management and control of the communication infrastructure may be entrusted to external private-sector entities or bodies in accordance with Article 36(2) of Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002.</i></p> <p><i>4. The entity or body referred to in paragraph 3 shall comply with the following criteria in particular:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(a) it shall demonstrate extensive experience of operating the communication infrastructure of a large-scale IT system;</i> <i>(b) it shall have considerable expertise in the service and security requirements of an IT system with such functionalities;</i> <i>(c) it shall have sufficient and experienced staff with the</i> 		

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
	<p><i>appropriate professional expertise and language skills to work in an international cooperation environment such as that required by SIS II, VIS or EURODAC;</i></p> <p><i>(d) it shall have a secure and custom-built facility infrastructure, in particular a single building dedicated exclusively to the tasks conferred on it under paragraph 3, situated on Union territory and be able to back up and guarantee the continuous functioning of large-scale IT systems;</i></p> <p><i>(e) it shall undertake to refrain from any act which may give rise to a conflict of interests;</i></p> <p><i>(f) it shall ensure that the infrastructure provided serves exclusively the needs of European and national public administrations.</i></p>		
<p><i>Articolo 5</i></p> <p>Monitoraggio delle ricerche</p> <p>1. L'agenzia segue gli sviluppi delle ricerche per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>2. L'agenzia riferisce periodicamente alla Commissione circa gli sviluppi di cui al paragrafo 1.</p>	<p>1. The Agency shall monitor the developments in research relevant for the operational management of SIS II, VIS, EURODAC in application of Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union.</p> <p>2. The Agency shall on a regular basis keep <i>the European Parliament, the Council</i>, the Commission, <i>and the</i></p>	<p><i>Article 5</i></p> <p>Monitoring of research</p> <p>1. The Agency shall monitor the developments in research relevant for the operational management of SIS II, VIS, EURODAC and other large-scale IT systems (...).</p> <p>2. The Agency shall on a regular basis keep the European Parliament, the Council and the Commission (...).</p>	<p>1. L'agenzia segue gli sviluppi delle ricerche per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di EURODAC e di altri sistemi IT su larga scala (...).</p> <p>2. L'agenzia riferisce periodicamente <i>al Parlamento europeo, al Consiglio</i>, alla Commissione <i>e</i></p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO <i>European Data Protection Supervisor</i> informed of the developments referred to in paragraph 1.	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO <i>at</i> <i>garante europeo della protezione dei dati</i> circa gli sviluppi di cui al paragrafo 1.
<p><i>Articolo 6</i> Progetti pilota</p> <p>1. Su richiesta esplicita della Commissione l' Agenzia attua progetti pilota per lo sviluppo e/o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>1. Only at specific and precise request of the Commission <u>or of the budgetary authority, and only after having informed the European Parliament and the Council, at least three months in advance</u>, the Agency may implement pilot schemes <i>as referred to in Article 49 (6) (a) of Council Regulation (EC, Euratom) N° 1605/2002</i>, for the development and/or the operational management of large-scale IT systems, in application of Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union.</p> <p><i>The European Parliament, the Council and the European Data Protection Supervisor shall be regularly kept informed of the evolution of these pilot schemes.</i></p>	<p><i>Article 6</i> Pilot Schemes</p> <p>1. Only upon specific and precise request of the Commission, which will have informed the European Parliament and Council in advance, the Agency may, in accordance with Article 9(1)(k), carry out pilot schemes as referred to in Article 49(6)(a) of the Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002, for the development and/or the operational management of large-scale IT systems, in application of Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union.</p>	<p>1. Soltanto su richiesta esplicita della Commissione, che ne avrà informato il Parlamento europeo e il Consiglio con almeno tre mesi di anticipo, e in seguito a decisione del consiglio di amministrazione,¹⁵ l'agenzia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera k), può realizzare progetti pilota di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, per lo sviluppo e/o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala, in applicazione del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p> <p>Il Parlamento europeo, il Consiglio e</p> <p>il garante europeo della protezione dei dati sono tenuti periodicamente informati dell'evoluzione di detti progetti pilota.</p>
<p>2. Gli stanziamenti per i progetti pilota richiesti dalla Commissione sono iscritti in bilancio per non più di due</p>		<p>2. Financial appropriations for pilot schemes as requested by the Commission shall be entered in the</p>	<p>2. Gli stanziamenti per i progetti pilota richiesti dalla Commissione sono iscritti in bilancio per non più di due</p>

¹⁵

La sottolineatura del testo è stata concordata dai ministri a livello informale a margine del Consiglio GAI del 2 dicembre 2010.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>esercizi successivi.</p> <p>CAPO III</p> <p>STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE</p> <p><i>Articolo 7</i></p> <p>Natura giuridica</p>		<p>budget for no more than two successive financial years.</p> <p>CHAPTER III</p> <p>STRUCTURE AND ORGANISATION</p> <p><i>Article 7</i></p> <p>Legal status</p>	<p>esercizi successivi.</p>
<p>1. L' Agenzia è un organismo dell'Unione ed è dotata di personalità giuridica.</p> <p>2. L' Agenzia gode, in tutti gli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l' Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio, ed è anche autorizzata a concludere un accordo sulla sede con lo Stato membro ospitante.</p>		<p>1. The Agency shall be a Union body and shall have legal personality.</p> <p>2. In each of the Member States, the Agency shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws. It may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings. It shall also be empowered to conclude (...) Headquarters Agreements with the host Member States.</p>	<p>1. L'agenzia è un organismo dell'Unione ed è dotata di personalità giuridica.</p> <p>2. L'agenzia gode, in tutti gli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, l'agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio, ed è anche autorizzata a concludere (...) accordi di sede con gli Stati membri ospitanti.</p>
<p>3. L' Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.</p>		<p>3. The Agency shall be represented by its Executive Director.</p>	<p>3. L'agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.</p>
<p>4. L' Agenzia ha sede a [...].</p>	<p>4. The seat of the Agency shall be [...].</p>	<p><i>ITEXT TABLE AT COREPER ON 7 APRIL 2011, RESULTING FROM A COMPROMISE BETWEEN THE MEMBER STATES</i></p> <p>4. (a) The seat of the Agency and the location of the site, where the tasks related to development and operational management referred to in Articles 1(0b) and 2 to 4¹⁶ shall be carried</p>	<p>.</p>

¹⁶ The tasks related to development and operational management of any new large-scale IT system have been moved from Article 4A to 1(0b) during trilogues with the EP.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
		<p>out, shall be determined in accordance with a decision made by common accord of the governments of the Member States;</p> <p>(b) A backup site capable of ensuring the operation of an IT system in the event of failure of that system shall be installed in a site determined in accordance with the decision referred to in paragraph (4)(a), if so provided in the legislative instrument governing the development, establishment and use of that system.</p>	
	<p>4a. <i>The seat of the Agency shall respect the following requirements:</i></p> <p>(a) <i>it shall be a <u>centralised</u> location. A <u>Second location shall be maintained only for running a backup IT centre hosting backup continuity units of the IT systems managed by the Agency;</u></i></p> <p>(b) <i>it shall be situated in a single building dedicated exclusively to the Agency, which should be owned or rented by the Agency itself;</i></p> <p>(c) <i>it shall ensure the highest standards of physical and data security;</i></p> <p>(d) <i>it shall provide for the most cost-effective solution.</i></p>		

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO 4 ter ¹⁷
<p><i>La struttura amministrativa e di gestione dell' Agenzia consta di:</i></p> <p>a) un consiglio di amministrazione;</p> <p>b) un direttore esecutivo;</p> <p>c) gruppi consultivi.</p>	<p><i>4b. <u>The host Member State shall ensure that the Agency benefits from attractive conditions in respect of the accommodation to be provided to the Agency and the rules applicable to staff and members of the Agency's governing bodies, to be set out in a Headquarters Agreement. In order to ensure the best possible long-term functioning of the Agency, a cost-benefit assessment shall precede the conclusion of the Headquarters Agreement. Particular account shall be taken of a Member State's willingness and ability to provide its own resources to host the Agency in such a way as to ensure its smooth establishment and operation.</u></i></p>	<p><i>Article 8</i></p> <p>Structure</p> <p>0a. The Agency's administrative and management structure shall comprise:</p> <p>(a) a Management Board;</p> <p>(b) an Executive Director;</p> <p>(c) Advisory Groups.</p> <p>0b. The Agency's structure shall also include:</p> <p>(a) a Data Protection Officer;</p> <p>(b) a Security Officer;</p> <p>(c) an Accounting Officer.</p>	<p>0a. La struttura amministrativa e di gestione dell'agenzia consta di:</p> <p>a) un consiglio di amministrazione;</p> <p>b) un direttore esecutivo;</p> <p>c)) gruppi consultivi.</p> <p>0b. La struttura dell'agenzia comprende altresì:</p> <p>a) un responsabile della protezione dei dati;</p> <p>b) un responsabile della sicurezza;</p> <p>c) un contabile.</p>

¹⁷

Su tali disposizioni sono in corso discussioni.

COMMISSIONE 8151/10 <i>Articolo 9</i>	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10 <i>Article 9</i>	TESTO DI COMPROMESSO
<p>Poteri del consiglio di amministrazione</p> <p>1. Perché l'agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione in particolare:</p> <p>(a) nomina il direttore esecutivo e se necessario lo revoca, alle condizioni di cui all'articolo 15;</p> <p>(b) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo;</p> <p>(c) stabilisce la struttura organizzativa dell'agenzia previa consultazione della Commissione;</p> <p>(d) stabilisce il regolamento interno dell'agenzia previa consultazione della Commissione;</p> <p>(e) decide riguardo al regime linguistico dell'agenzia conformemente all'articolo 22;</p> <p>(f) su proposta del direttore esecutivo, approva l'accordo sulla sede che questi dovrà firmare con lo Stato membro ospitante;</p> <p>(g) di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 110 dello statuto;</p>	<p>(b) exercise disciplinary authority over the Executive Director <i>and oversee his/her performance including the implementation of Management Board decisions;</i></p> <p>From CONT PE440.188v01-00</p>	<p>Powers of the Management Board</p> <p>1. In order to ensure that the Agency carries out its tasks, the Management Board shall (...):</p> <p>(a) appoint, and if relevant, dismiss the Executive Director, in accordance with Article 15;</p> <p>(b) exercise disciplinary authority over the Executive Director and oversee his/her performance including the implementation of Management Board decisions;</p> <p>(c) establish the Agency's organisational structure (...);</p> <p>(d) establish the rules of procedure of the Agency (...);</p> <p>(e) (...)</p> <p>(f) approve the Headquarters Agreements to be signed by the Executive Director with the host Member States following a proposal by the Executive Director;</p> <p>(g) in agreement with the Commission, adopt the necessary implementing measures referred to in Article 110 of the Staff Regulations;</p>	<p><i>Articolo 9</i></p> <p>Poteri del consiglio di amministrazione</p> <p>1. Perché l'agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione (...):</p> <p>a) nomina il direttore esecutivo e se necessario lo revoca, conformemente all'articolo 15;</p> <p>b) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l'operato, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;</p> <p>c) stabilisce la struttura organizzativa dell'agenzia previa consultazione della Commissione;</p> <p>d) stabilisce il regolamento interno dell'agenzia previa consultazione della Commissione;</p> <p>e) (...)</p> <p>f) su proposta del direttore esecutivo, approva gli accordi di sede che questi dovrà firmare con gli Stati membri ospitanti;</p> <p>g) di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 110 dello statuto;</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
	<p>(ga) adopt a multi-annual work-programme based on the tasks referred to Chapter II- Tasks, using as its basis a draft submitted by the Executive Director referred to in Article 14, after consulting the Advisory Groups referred to in Article 16, and receiving the Commission's opinion. The multi-annual work-programme shall, without prejudice to the annual Union budgetary procedure, include a multi-annual budget estimate and ex ante evaluations in order to structure the objectives and the different stages of the multi-annual planning; <i>[moved to Art. 9(1)(gb)]</i></p>	<p>(ga) adopt the necessary implementing measures on secondment of national experts to the Agency;</p>	<p>gbis) adotta le necessarie disposizioni di esecuzione relative al distacco di esperti nazionali presso l'agenzia;</p> <p>(g) <i>adotta un programma di lavoro pluriennale basato sui compiti di cui al Capo II - Compiti, partendo da un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all'articolo 14, previa consultazione dei gruppi consultivi di cui all'articolo 16 e sentito il parere della Commissione. Fatta salva la procedura annuale di bilancio dell'Unione, il programma di lavoro pluriennale comprende una stima di bilancio pluriennale e valutazioni ex-ante volte a strutturare gli obiettivi e le diverse fasi della pianificazione</i></p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>(h) adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione e all'autorità di bilancio;</p> <p>(i) entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, adotta a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio dell'Unione e al programma legislativo dell'Unione nei settori del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro annuale dell'Agenzia per l'anno successivo; provvede affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, e sia pubblicato;</p> <p>(j) entro il 31 marzo di ogni anno adotta la relazione generale di attività dell'Agenzia per l'anno precedente e entro il 15 giugno</p>	<p>(h) adopt the multi-annual staff policy plan, and a draft annual work programme and submit them by 31 March each year at the latest to the Commission and the budgetary authority;</p> <p>(i) under the multi-annual programme, before 30 September each year, and after receiving the opinion of the Commission, adopt by a two-thirds majority of its members with the right to vote, and in accordance with the annual Union budgetary procedure and the Union legislative programme in areas of Title V of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Agency's annual work programme for the coming year; ensure that the adopted work programme is forwarded to the European Parliament, the Council, the Commission and the European Data Protection Supervisor and that it is published;</p> <p>(j) before 31 March each year, adopt the Agency's annual activity report for the previous year comparing, in particular, the results achieved with</p>	<p>(h) adopt the multi-annual staff policy plan and submit it by 31 March each year at the latest to the European Parliament and the Council (the budgetary authority) and the Commission, before 30 September each year, and after receiving the opinion of the Commission, adopt by a three-quarters majority of its members with the right to vote, and in accordance with the annual Union budgetary procedure and the Union legislative programme in areas of Title V of the TFEU, the Agency's annual work programme for the coming year; and ensure that the adopted work programme is forwarded to the European Parliament, the Council and the Commission and published;</p> <p>(j) before 31 March each year, adopt the Agency's annual activity report for the previous year and transmit it by 15 June at the latest</p>	<p><i>pluriennale; [Spostato dall'emendamento del PE relativo all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g bis])</i></p> <p>h) adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale e un progetto di programma di lavoro annuale [Accettato da COM il 29 marzo 2011] e li presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione e all'autorità di bilancio;¹⁸</p> <p>i) entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, adotta a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio dell'Unione e al programma legislativo dell'Unione nei settori del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro annuale dell'agenzia per l'anno successivo; provvede inoltre affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sia pubblicato; entro il 31 marzo di ogni anno adotta la relazione annuale di attività dell'agenzia per l'anno</p>

¹⁸ Concordato nel trilatero informale del 3.2.2011.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti, curandone la pubblicazione;</p> <p>(k) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell' Agenzia, conformemente alle disposizioni dell' articolo 28, dell' articolo 29, paragrafo 6, e dell' articolo 30 del presente regolamento;</p> <p>(l) adotta il regolamento finanziario applicabile all' Agenzia ai sensi dell' articolo 30 del presente regolamento;</p> <p>(m) nomina a contabile un membro del personale dell' Agenzia, che è funzionalmente indipendente nell' espletamento dei suoi doveri;</p> <p>(n) adotta le necessarie misure di sicurezza, compreso un piano di sicurezza;</p>	<p><i>the objectives of the annual work programme</i> and transmit it by 15 June at the latest to the European Parliament, the Council, the Commission, the European Economic and Social Committee, the Court of Auditors and the European Data Protection Supervisor; the annual activity report shall be published;</p> <p>(ma) <i>monitor and give adequate follow-up to the findings and recommendations stemming from various audit reports and evaluations, whether internal or external</i>;</p> <p>(n) adopt the necessary security measures, including a security plan and a business continuity and disaster recovery plan, taking into</p>	<p>to the European Parliament, the Council, the Commission (...) and the Court of Auditors; the annual activity report shall be published;</p> <p>(k) carry out its functions relating to the Agency's budget, including the implementation of pilot schemes as referred to in Article 6, pursuant to the provisions of Articles 28, 29(6) and 30 of this Regulation;</p> <p>(l) adopt the financial rules applicable to the Agency in accordance with Article 30 of this Regulation;</p> <p>(m) appoint an (...) accounting officer who shall be functionally independent in the performance of his/her duties;</p> <p>(n) adopt the necessary security measures, including a security plan taking into account the advice from security experts in</p>	<p>precedente <i>confrontando, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale</i> e entro il 15 giugno la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, curandone la pubblicazione;</p> <p>k) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'agenzia, compresa l'attuazione dei progetti pilota di cui all'articolo 6, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28, dell'articolo 29, paragrafo 6, e dell'articolo 30 del presente regolamento;</p> <p>l) adotta il regolamento finanziario applicabile all'agenzia ai sensi dell' articolo 30 del presente regolamento;</p> <p>m) nomina un contabile (...), che è funzionalmente indipendente nell' espletamento dei suoi doveri;</p> <p>mbis) dà un seguito adeguato alle conclusioni e raccomandazioni derivanti da varie relazioni di revisione contabile e valutazioni, sia interne che esterne;</p> <p>n) adotta le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza ed un piano di</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>(o) nomina a responsabile della protezione dei dati un membro del personale dell' Agenzia conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001;</p> <p>(p) entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;</p> <p>(q) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità rispettivamente dell' articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell' articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità dell' articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell' articolo 17, paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI e di EURODAC in conformità dell' articolo [28] del regolamento (CE) n. XX/2009</p>	<p><u>account the possible recommendations of the security experts present in the Advisory Groups and other relevant authorities (e.g. the European Network and Information Security Agency ("ENISA")) regarding, in particular, network security; and the appointment of a security officer;</u></p>	<p>the Advisory Groups and the appointment of a security officer;</p> <p>(o) appoint (...) a Data Protection Officer in accordance with Regulation (EC) No 45/2001;</p> <p>(p) adopt, within 6 months after the date of application of this Regulation, the practical arrangements for implementing Regulation (EC) No 1049/2001;</p> <p>(q) adopt the reports on the technical functioning of SIS II pursuant to Article 50(4) of Regulation (EC) No 1987/2006 and Article 66(4) of Decision 2007/533/JHA respectively, of VIS pursuant to Article 50(3) of Regulation (EC) No 767/2008 and 17(3) of Decision 2008/633/JHA and of EURODAC pursuant to Article 30(4) of Regulation (EC) No [...] concerning the establishment of EURODAC for the comparison of fingerprints for the effective application of</p>	<p><i>continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti della sicurezza che fanno parte dei gruppi consultivi. [Concordato nel triloogo informale del 3.2.2011.] n bis) nomina un responsabile della sicurezza;</i></p> <p>(o) nomina (...) un responsabile della protezione dei dati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001;</p> <p>(p) entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, adotta le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;</p> <p>(q) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità rispettivamente all' articolo 50, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all' articolo 66, paragrafo 4 della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità all' articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/2008 e all' articolo 17, paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI (...); [Modifiche proposte in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...];</p> <p>(r) presenta le proprie osservazioni sulla relazione del garante europeo della protezione dei dati conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e decide sul seguito da dare all'audit;</p> <p>(s) pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità rispettivamente dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;</p>	<p>(r) make comments on the European Data Protection Supervisor's report about the audit pursuant to Article 45 of Regulation (EC) No 1987/2006 and Article 42(2) of Regulation (EC) No 767/2008 and decide on <i>how to implement the recommendations in the most appropriate way</i>;</p>	<p>Regulation (EC) No [.../...] [EURODAC recast Regulation]; (qa) adopt the annual report on the activities of the Central System of EURODAC pursuant to Article [30(1)] of Regulation (EC) No [.../...]. [EURODAC recast Regulation];</p> <p>(r) make comments on the European Data Protection Supervisor's report about the audit pursuant to Article 45 of Regulation (EC) No 1987/2006, Article 42(2) of Regulation (EC) No 767/2008 and (...) Article 27(2) of Regulation XX/2010 [EURODAC recast Regulation] and ensure the appropriate follow-up of the audit;</p> <p>(s) publish statistics related to SIS II pursuant to Article 50(3) of Regulation (EC) No 1987/2006 and Article 66(3) of Decision 2007/533/JHA respectively; (sa) compile statistics on the work of the Central System pursuant to Article [6] of Regulation (EC) No [.../...] concerning the establishment of EURODAC for the comparison of</p>	<p><i>Consiglio del 28.3.2011.</i></p> <p>qbis) adotta la relazione annuale sulle attività dell'unità centrale di EURODAC conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2725/2000; [Modifiche proposte in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e Consiglio del 28.3.2011.]</p> <p>r) presenta le proprie osservazioni sulla relazione del garante europeo della protezione dei dati relativa al controllo conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1987/2006, (...) all'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 767/2008 e dà il seguito adeguato al controllo; [Modifiche proposte in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e Consiglio del 28.3.2011.]</p> <p>s) pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità rispettivamente all'articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 66, paragrafo 3 della decisione 2007/533/GAI; sbis) elabora statistiche sulle attività dell'unità centrale di EURODAC conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>(t) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici N.SIS II e SIRENE come indicato rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;</p> <p>(u) svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento.</p>		<p>(t) ensure the annual publication of the list of competent authorities authorised to directly search the data contained in SIS II pursuant to Article 31(8) of Regulation (EC) No 1987/2006 and Article 46(8) of Decision 2007/533/JHA, together with the list of N.SIS II Offices and SIRENE Bureaux as referred to in Article 7(3) of Regulation (EC) No 1987/2006 and Article 7(3) of Decision 2007/533/JHA respectively;</p> <p>(ta) ensure the annual publication of the list of authorities designated pursuant to Article [22(3)] of Regulation (EC) No [.../...] concerning the establishment of EURODAC for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No [.../...] [EURODAC recast Regulation];</p> <p>(u) perform any other tasks conferred on it in accordance with this Regulation.</p>	<p>regolamento (CE) n. 2725/2000; [Modifiche proposte in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e Consiglio del 28.3.2011.]</p> <p>t) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità all'articolo 31, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 46, paragrafo 8 della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici N.SIS II e SIRENE come indicato rispettivamente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;</p> <p>tbis) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità designate conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2725/2000; [Modifiche proposte in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e Consiglio del 28.3.2011.]</p> <p>u) svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento.</p>
<p>2. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata</p>		<p>2. The Management Board may advise the Executive Director on any matter strictly related to the development or</p>	<p>2. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
allo sviluppo o alla gestione operativa dei sistemi IT.		operational management of the large-scale IT systems.	allo sviluppo o alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala.
<i>Articolo 10</i> Composizione del consiglio di amministrazione	<i>Article 10</i> Composition of the Management Board	<i>Article 10</i> Composition of the Management Board	<i>Articolo 10</i> Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.	1. The Management Board shall be composed of one representative of each Member State and (...) the Commission.	1. Without prejudice to Article 11(2) , the Management Board shall be composed of one representative of each Member State and (...) the Commission.	1. ¹⁹ Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione.
2. Ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Questi rappresentano i membri in caso di assenza e hanno diritto di voto.	2. Each Member State <i>and the</i> Commission shall appoint a member of the Management Board as well as an alternate. (...) The alternates shall represent the members in their absence. They shall be members with voting rights.	2. Each Member State and the Commission shall appoint a member of the Management Board as well as a deputy, within two months after the entry into force of this Regulation. After the expiry of this period, the Commission shall convene the Management Board. (...) The deputies shall represent the members in their absence. (...)	2. ²⁰ Ogni Stato membro <i>e la Commissione</i> nominano un membro del consiglio di amministrazione e un supplente due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Scaduto questo periodo la Commissione convoca il consiglio di amministrazione. I supplenti rappresentano i membri in caso di assenza.
3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nell'ambito di sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.	3. The members of the Management Board shall be appointed on the basis of their high level relevant experience and expertise in the field of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, and in the field of data protection. They shall also have the necessary administrative and management skills to fulfil the tasks listed in Article 9.	3. (...)	3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alla loro esperienza e competenza di alto livello nell'ambito di sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia <i>e</i> <i>[Concordato nel</i> <i>trilogo informale del 3.2.2011.]</i>
4. Il mandato dei membri è di quattro anni, rinnovabile una volta. Alla		4. The term of office of the members shall be four years. It may be renewed	4. Il mandato dei membri è di quattro anni, rinnovabile una volta. Alla

¹⁹ *RISERVA DI COM.*

²⁰ *RISERVA DI COM.*

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>scadenza del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.</p> <p>5. I paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen e alle misure EURODAC partecipano alle attività dell'Agenzia. Nominano ciascuno un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione, di cui saranno membri senza diritto di voto.</p> <p><i>Articolo 11</i> Presidenza del consiglio di amministrazione</p>	<p>5. Countries associated with the implementation, application and development of the Schengen <i>acquis</i> and the EURODAC related measures shall participate in the Agency. They shall each appoint one representative and an alternate to the Management Board. (...).</p>	<p>(...).</p> <p>5. Countries associated with the implementation, application and development of the Schengen <i>acquis</i> and the EURODAC related measures shall participate in the Agency. They shall each appoint one representative and a deputy to the Management Board (...).</p> <p><i>Article 11</i> Chairmanship of the Management Board</p>	<p>scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.</p> <p>5. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen e alle misure EURODAC partecipano alle attività dell'agenzia. Nominano ciascuno un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione.</p>
<p>1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente scegliendolo tra i suoi membri.</p> <p>2. Il mandato del presidente è di quattro anni, rinnovabile una volta. Il suo mandato scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione.</p>		<p>1. The Management Board shall elect a Chairperson and a deputy Chairperson from among its members.</p> <p>2. The term of office of the Chairperson shall be two years and may be renewed once. His/her term of office shall expire earlier if his/her membership of the Management Board ceases. During that period the Chairperson shall no longer act as a representative of his or her respective Member State in the Management Board. The Chairperson shall have no voting right. This Member State shall</p>	<p>1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri.</p> <p>2. Il mandato del presidente è di due anni, rinnovabile una volta. Il suo mandato scade nel momento in cui cessa la sua appartenenza al consiglio di amministrazione.</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>3. Il presidente può essere scelto soltanto fra i membri nominati dagli Stati membri che partecipano pienamente all'adozione degli strumenti giuridici che disciplinano tutti i sistemi gestiti dall' Agenzia.</p>	<p>3. The Chairperson may only be appointed from among those members who are appointed by Member States which are fully bound by the legal instruments governing the establishment, development, operation and use of all the IT systems managed by the Agency.</p>	<p>3. The Chairperson may only be appointed from among those members who are appointed by Member States which are fully bound by the legislative instruments governing the development and use of all the large-scale systems managed by the Agency.</p>	<p>3²¹ Il presidente può essere scelto soltanto fra i membri nominati dagli Stati membri che sono pienamente vincolati, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tutti i sistemi su larga scala gestiti dall'agenzia.</p>
<p><i>Articolo 12</i> Riunioni del consiglio di amministrazione</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del presidente oppure su istanza di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione. Si riunisce almeno due volte all'anno.</p>		<p><i>Article 12</i> Meetings of the Management Board</p> <p>1. The meetings of the Management Board shall be convened:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at the initiative of its Chairperson, - at the request of at least a third of its members, - at the request of the Commission or - at the request of the Executive Director. <p>The Management Board shall hold at least one ordinary meeting every half year.</p>	<p>1. Il consiglio di amministrazione è convocato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su iniziativa del presidente, - su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, - su richiesta della Commissione, oppure - su richiesta del direttore esecutivo. <p>Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta per semestre.</p>
<p>2. Il direttore esecutivo dell' Agenzia partecipa alle riunioni.</p> <p>3. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da esperti che fanno parte dei gruppi consultivi.</p> <p>4. Europol e Eurojust partecipano come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione dell' Agenzia quando</p>		<p>2. The Executive Director of the Agency shall take part in the meetings.</p> <p>3. The members of the Management Board may be assisted by experts who are members of the Advisory Groups.</p> <p>4. Europol and Eurojust shall be granted observer status at the meetings of the Management Board when a question</p>	<p>2. Il direttore esecutivo dell'agenzia partecipa alle riunioni.</p> <p>3. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da esperti che fanno parte dei gruppi consultivi.</p> <p>4. Europol e Eurojust partecipano come osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'agenzia quando</p>

²¹ COM ha ancora una riserva in sospeso.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol partecipa come osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI.</p> <p>5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.</p> <p>6. L'Agenzia provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.</p>		<p>concerning SIS II, in relation to the application of Council Decision 2007/533/JHA, is on the agenda. Europol shall also be granted observer status at the meetings of the Management Board when a question concerning VIS, in relation to the application of Council Decision 2008/633/JHA, is on the agenda.</p> <p>5. The Management Board may invite any other person, whose opinion may be of interest, to attend its meetings as an observer.</p> <p>6. The secretariat for the Management Board shall be provided by the Agency.</p> <p>6a. The Management Board may decide to have meetings, or parts of meetings, only open to the members appointed in accordance with Article 10(2) and (5) and the Executive Director.</p>	<p>sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol partecipa come osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'agenzia anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI.</p> <p>5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.</p> <p>6. L'agenzia provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.</p>
<p><i>Articolo 13</i> Modalità di voto</p> <p>1. Fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto.</p> <p>2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente</p>		<p><i>Article 13</i> Voting</p> <p>1. Without prejudice to paragraph 4 of this Article as well as Article 9(1)(i) and Article 15(1), decisions of the Management Board shall be taken by an absolute majority of its members with a right to vote.</p> <p>2. Without prejudice to paragraph 3 of</p>	<p><i>Articolo 13²²</i> Modalità di voto</p> <p>1. Fatti salvi il paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i) e l'articolo 15, paragrafo 1, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di i [concordato nel irilogo informale del 3.2.2011] membri aventi diritto di voto.</p> <p>2. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni</p>

²² COM ha una riserva ancora in sospenso.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>articolo, ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.</p> <p>3. Ogni membro nominato da uno Stato membro che partecipa all'adozione degli strumenti giuridici che disciplinano un sistema IT gestito dall'Agenzia può esprimere il proprio voto su una questione riguardante quel sistema.</p>	<p>3. Each member appointed by a Member State which is bound by any legal instrument governing the establishment, development, operation and use of a large-scale IT system managed by the Agency may vote on a question which concerns that IT system. If a Member State takes part only in parts of a large-scale IT system, the member appointed by that Member State may vote only on matters concerning that part of the IT system.</p>	<p>this Article, each member in the Management Board shall have one vote.</p> <p>Option A: <i>Each member appointed by a Member State which is bound, under Union law, by any legislative instrument governing the development, establishment, operation and use of a large-scale IT system managed by the Agency, may vote on a question which concerns that large-scale IT system.</i></p> <p>Option B: <i>Each member appointed by a Member State which is bound by any legislative instrument governing the development, establishment, operation and use of a large-scale IT system managed by the Agency, or which is bound by it as an obligation under international law, may vote on a question which concerns that large-scale IT system.</i></p> <p>Option C: <i>Each member appointed by a Member State which is bound, under Union law, by any legislative</i></p>	<p>membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.</p> <p>3. Ogni membro nominato da uno Stato membro che sia vincolato, in base al diritto dell'Unione, da strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un sistema IT su larga scala gestito dall'agenzia può esprimere il proprio voto su questioni riguardanti quel sistema. Per quanto concerne la Danimarca, inoltre, essa può esprimere il proprio voto su questioni riguardanti un sistema IT su larga scala qualora decida, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di detto sistema IT su larga scala nel proprio diritto interno.</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10 <i>instrument governing the development, establishment, operation or use of a large-scale IT system managed by the Agency, may vote on a question which concerns that large-scale IT system.</i>	TESTO DI COMPROMESSO
	3a. <i>Regarding countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis and the EURODAC-related measures Article 33 shall apply.</i>	3a. Regarding countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis and the EURODAC related measures, Article 33 shall apply.	3bis. <i>Per quanto riguarda i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC, si applica l'articolo 33.</i>
4. Ove i membri non siano d'accordo di ricorrere a votazione in ordine a un sistema IT specifico, è necessaria la maggioranza dei due terzi per decidere in tal senso.		4. In case of disagreement among members over whether or not a specific large-scale IT system is affected by a vote, members shall decide by a two-thirds majority, that it is not affected.	4. Qualora siano in disaccordo circa la possibilità o meno di incidere su uno specifico sistema IT su larga scala effettuando una votazione, i membri, a maggioranza dei due terzi, decidono che tale possibilità non sussiste.
5. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto.		5. The Executive Director of the Agency shall not vote.	5. Il direttore esecutivo dell'agenzia non partecipa al voto.
6. Il regolamento interno stabilisce modalità di votazione più particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.		6. More detailed voting arrangements shall be established in the rules of procedure of the Agency, in particular, the conditions under which a member may act on behalf of another member as well as any quorum requirements, where appropriate.	6. Il regolamento interno stabilisce modalità di votazione più particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p><i>Articolo 14</i></p> <p>Funzioni e poteri del direttore esecutivo</p> <p>1. L' Agenzia è gestita e rappresentata dal direttore esecutivo.</p> <p>2. Il direttore esecutivo è indipendente nell' espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.</p> <p>3. Fatto salvo l' articolo 9, il direttore esecutivo si assume la completa responsabilità dei compiti affidati</p>	<p>Article 13a (New)</p> <p><i>Participation in meetings and access to documents of the Management Board</i></p> <p><i>Without prejudice to the more detailed provisions to be laid down in the rules of procedure of the Agency in this respect, the member of the Management Board appointed by a Member State which is not bound by a legal instrument governing that particular large-scale IT system may neither participate in the respective meetings nor have access to documents which relate only to that IT system and which have no impact on other large-scale IT systems in which that Member State takes part.</i></p>	<p><i>Article 14</i></p> <p>Functions and powers of the Executive Director</p> <p>1. The Agency shall be managed and represented by its Executive Director.</p> <p>2. The Executive Director shall be independent in the performance of his/her duties. Without prejudice to the respective competences of the Commission and the Management Board, the Executive Director shall neither seek nor take instructions from any government or from any other body.</p> <p>3. Without prejudice to Article 9, the Executive Director shall assume full responsibility for the tasks entrusted</p>	<p>1. L'agenzia è gestita e rappresentata dal direttore esecutivo.</p> <p>2. Il direttore esecutivo è indipendente nell' espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.</p> <p>3. Fatto salvo l' articolo 9, il direttore esecutivo si assume la completa responsabilità dei compiti affidati</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>all' Agenzia ed è soggetto alla procedura di scarico annuale del Parlamento europeo per l' esecuzione del bilancio.</p> <p>4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell' Agenzia a presentare una relazione sull' esercizio delle proprie funzioni.</p>	<p>4. <u>The Executive Director shall report regularly to the European Parliament on the implementation of his tasks. The Council and the European Parliament may invite the Executive Director to report on the performance of his/ her tasks.</u></p>	<p>to the Agency and shall be subject to the procedure for annual discharge by the European Parliament for the implementation of the budget.</p> <p>4. The European Parliament or the Council may invite the Executive Director of the Agency to report on the implementation of his/her tasks.</p>	<p>all' agenzia ed è soggetto alla procedura di scarico annuale del Parlamento europeo per l' esecuzione del bilancio.</p> <p>4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell' agenzia a presentare una relazione sull' esercizio delle proprie funzioni.</p>
<p>5. In particolare, il direttore esecutivo:</p> <p>a) si occupa della gestione corrente dell' Agenzia;</p> <p>b) intraprende ogni azione necessaria per garantire il funzionamento dell' Agenzia conformemente al presente regolamento;</p> <p>c) prepara e applica le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dalla normativa applicabile;</p> <p>d) definisce ed attua un sistema efficace di valutazione e controllo periodico dei sistemi IT, comprese le statistiche, e dell' Agenzia;</p> <p>e) partecipa, senza diritto di voto,</p>	<p>(d) establish and implement an effective system enabling regular monitoring, auditing and evaluations of the IT systems, including statistics, and of the Agency, also in terms of effective and efficient achievement of Agency's objectives;</p>	<p>5. The Executive Director shall (...):</p> <p>(a) ensure the Agency's day-to-day administration;</p> <p>(b) take any action necessary to ensure the Agency's operation in accordance with this Regulation;</p> <p>(c) prepare and implement the procedures, decisions, strategies, programmes and activities adopted by the Management Board, within the limits specified by this Regulation, its implementing rules and any applicable law;</p> <p>(d) establish and implement an effective system enabling regular monitoring and evaluations of the large-scale IT systems, including statistics, and of the Agency;</p> <p>(e) participate, without the right to</p>	<p>5. Il direttore esecutivo (...):</p> <p>a) si occupa della gestione corrente dell' agenzia;</p> <p>b) intraprende ogni azione necessaria per garantire il funzionamento dell' agenzia conformemente al presente regolamento;</p> <p>c) prepara e applica le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dalla normativa applicabile;</p> <p>d) definisce ed attua un sistema efficace di valutazione e controllo periodico dei sistemi IT su scala, comprese le statistiche, e dell' agenzia, anche in termini di realizzazione efficiente ed efficace degli obiettivi di quest'ultima;</p> <p>e) partecipa, senza diritto di voto, alle</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>alle riunioni del consiglio di amministrazione;</p> <p>f) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e gestisce le questioni relative al personale;</p> <p>g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi rispettivamente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. XX/2009 che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. [.../...];</p> <p>h) negozia e, una volta approvato dal consiglio di amministrazione, firma l'accordo sulla sede con il governo dello Stato membro ospitante.</p>	<p>(h) negotiate and, after approval by the Management Board, sign a Headquarters Agreement with the Government of the host Member State, having taken into account the cost/benefit assessment as specified in the second subparagraph of Article 7(4).</p>	<p>(f) vote, in the meetings of the Management Board; exercise in respect to the Agency's staff the powers laid down in Article 17(2) and manage staff matters;</p> <p>(g) without prejudice to Article 17 of the Staff Regulations, establish confidentiality requirements to comply with Article 17 of Regulation (EC) No 1987/2006, Article 17 of Decision 2007/533/JHA and Article 26(9) of Regulation (EC) No 767/2008 respectively and Article [4(6)] of Regulation (EC) XX/2009 concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No [.../...];</p> <p>(h) negotiate and, after approval by the Management Board, sign (...) Headquarters Agreements with the Government of the host Member States.</p>	<p>riunioni del consiglio di amministrazione;</p> <p>f) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e gestisce le questioni relative al personale;</p> <p>g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi rispettivamente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 767/2008 e per applicare norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati EURODAC; [<i>Modifiche proposte in seguito alla riunione dei servizi giuridici di COM, PE e Consiglio del 28.3.2011.</i>]</p> <p>h) ²³</p>

²³ In attesa dell'esito delle discussioni sull'articolo 7, paragrafo 4, PE propone di inserire (nell'articolo 7?) una disposizione che ripeschi tale modifica.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>6. Il direttore esecutivo sottopone al consiglio di amministrazione, per adozione, i progetti di:</p> <p>a) programma di lavoro annuale dell' Agenzia e relativa relazione annuale di attività, previa consultazione dei gruppi consultivi;</p> <p>b) norme finanziarie applicabili all' Agenzia;</p> <p>c) bilancio per l' esercizio successivo;</p> <p>d) piano strategico pluriennale per il personale;</p> <p>e) mandato per la valutazione di cui all' articolo 27;</p> <p>f) modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;</p> <p>g) misure di sicurezza necessarie, compreso un piano di sicurezza;</p> <p>h) relazione sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT di cui all' articolo 9, paragrafo 1, lettera q), del presente regolamento, sulla base dei risultati del controllo e della valutazione;</p> <p>i) pubblicazione annuale dell' elenco</p>	<p>(a) the Agency's annual work programme and its annual activity report, <i>with an indication of the resources allocated to each activity</i>, after prior consultation of the Advisory Groups;</p> <p>(ba) the multi-annual work programme</p> <p>(c) the budget for the coming year, <i>established on the basis of activity-based budgeting</i>;</p> <p>(g) the necessary security measures including a security plan, (...) <i>and a business continuity and disaster recovery plan</i>;</p>	<p>6. The Executive Director shall submit to the Management Board for adoption in particular the drafts for:</p> <p>(a) the Agency's annual work programme and its annual activity report, after prior consultation of the Advisory Groups ;</p> <p>(b) the financial rules applicable to the Agency;</p> <p>(c) the budget for the coming year;</p> <p>(d) the multi-annual Staff Policy Plan;</p> <p>(e) the terms of reference for the evaluation referred to in Article 27;</p> <p>(f) the practical arrangements for implementing Regulation (EC) No 1049/2001;</p> <p>(g) the necessary security measures including a security plan;</p> <p>(h) reports on the technical functioning of each large-scale IT system referred to in Article 9(1)(q) of this Regulation, on the basis of the results from the monitoring and evaluation;</p> <p>(i) annual publication of the list of</p>	<p>6. Il direttore esecutivo sottopone al consiglio di amministrazione, per adozione, in particolare i progetti di:</p> <p>a) programma di lavoro annuale dell'agenzia e relativa relazione annuale di attività (...) <i>[soppressione suggerita da COM il 29 marzo 2011]</i>, previa consultazione dei gruppi consultivi;</p> <p>b) norme finanziarie applicabili all'agenzia;</p> <p>bbis) programma di lavoro pluriennale;</p> <p>c) bilancio per l' esercizio successivo, <i>elaborato in base al sistema della formazione del bilancio per attività;</i></p> <p>d) piano strategico pluriennale per il personale;</p> <p>e) mandato per la valutazione di cui all' articolo 27;</p> <p>f) modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001; delle misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza <i>ed un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro;</i></p> <p>h) relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all' articolo 9, paragrafo 1, lettera q) del presente regolamento, sulla base dei risultati del controllo e della valutazione;</p> <p>i) pubblicazione annuale dell'elenco</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l'elenco degli uffici N.SIS II e SIRENE, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera t), del presente regolamento.</p> <p>7. Il direttore esecutivo svolge ogni altra funzione conferitagli conformemente al presente regolamento.</p> <p><i>Articolo 15</i></p> <p>Nomina del direttore esecutivo</p>	<p><i>Articolo 15</i></p> <p>Appointment of the Executive Director</p>	<p>competent authorities authorised to directly search the data contained in SIS II, including the list of N.SIS II Offices and SIRENE Bureaux, referred to in Article 9(1)(t) of this Regulation.</p> <p>7. The Executive Director shall perform any other tasks conferred on him/her in accordance with this Regulation.</p> <p><i>Article 15</i></p> <p>Appointment of the Executive Director</p>	<p>delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l'elenco degli uffici N.SIS II e SIRENE, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera t), del presente regolamento.</p> <p>7. Il direttore esecutivo svolge ogni altra funzione conferitagli conformemente al presente regolamento.</p> <p><i>Articolo 15</i></p> <p>Nomina del direttore esecutivo <i>[Discusso nella riunione dei consiglieri GAI del 22 febbraio 2011 (cfr. DS 112/11)].</i></p>
<p>1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, da una lista di candidati proposti dalla Commissione.</p>	<p>1. The Executive Director of the Agency shall be appointed (...) by the Management Board for a period of five years <i>from among the suitable candidates identified in an open competition organised by the Commission. That selection procedure shall provide for publication in the Official Journal of the European Union and elsewhere of a call for expressions of interest. The Management Board could require a repeated procedure if it is not satisfied with the suitability of any of the candidates retained in the first list. The Executive Director shall be appointed on the basis of his or her personal merits, experience in the field of large scale IT systems and administrative and management skills. The Management Board shall take the decision by a two</i></p>	<p>1. The Executive Director of the Agency shall be appointed for a period of five years by the Management Board among the suitable candidates identified in an open competition organised by the Commission. This selection procedure will provide for publication in the Official Journal of the European Union and elsewhere of a call for expressions of interest. The Management Board could require a repeated procedure if it is not satisfied with the suitability of any of the candidates retained in the first list. The Executive Director shall be appointed on the basis of his or her personal merits, experience in the field of large scale IT systems and administrative and management skills. The Management Board shall take the decision by a two</p>	<p>1. Il direttore esecutivo dell'agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni, tra i candidati ammissibili selezionati tramite un concorso generale organizzato dalla Commissione. La procedura di selezione prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione di un invito a manifestare interesse. Il consiglio di amministrazione può richiedere l'organizzazione di una nuova procedura se non è persuaso dell'idoneità dei candidati inclusi nel primo elenco. Il direttore esecutivo è nominato in base ai suoi meriti personali, alla sua esperienza in materia di sistemi IT su larga scala e alle sue amministrative, e di</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.</p>	<p><i>of large-scale IT systems, experience in the field of data protection, and administrative and management skills.</i></p> <p><i>The candidates shall have the qualities and skills required to effectively perform the duties of Executive Director of the Agency, particularly with regard to the financial rules applicable to the Agency.</i></p> <p>(...)Before appointment, the candidate selected by the Management Board shall be invited to make a statement before the competent committee(s) of the European Parliament and answer questions from its/their members. <i>If the European Parliament has adopted an opinion setting out its view of the selected candidate, the Management Board shall inform the European Parliament in which its opinion has been taken into account. The opinion shall be treated as personal and confidential until the appointment of the candidate concerned.</i></p>	<p>thirds majority of all members with a right to vote.</p> <p>2. Before appointment, the candidate selected by the Management Board may be invited to make a statement before the competent committee(s) of the European Parliament and answer questions from its/their members. After this statement, the European Parliament may adopt an opinion setting out its view of the selected candidate. The Management Board shall inform the European Parliament of the manner in which this opinion has been taken into account. The opinion shall be treated as personal and confidential until the appointment of the candidate.</p> <p>3. In the course of the nine months preceding the end of the five year period, the Management Board, after having consulted the Commission, shall undertake an evaluation. In the evaluation, the Management Board shall assess in particular the results achieved in the</p>	<p>gestione</p> <p>II consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.</p> <p>2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri. Dopo detta dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere nel quale espone la sua opinione sul candidato selezionato. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo del modo in cui tale parere è stato preso in considerazione. Il parere è trattato in modo personale e riservato fino alla nomina del candidato.</p> <p>3. Nei nove mesi che precedono la fine del quinquennio, il consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, procede a una valutazione nel cui ambito valuta, in particolare, i risultati del primo mandato e il modo in cui sono stati conseguiti (...).</p>
<p>3. Nei nove mesi che precedono la fine del quinquennio, la Commissione procede a una valutazione che riguarda, in particolare:</p> <p>(a) i risultati del primo mandato e il modo in cui sono stati conseguiti;</p> <p>(b) i compiti e le necessità dell' Agenzia per gli anni</p>			

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>successivi.</p> <p>4. Il consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell'Ufficio lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.</p>	<p>4. The Management Board, acting on a proposal from the Commission, taking into account the evaluation report, and only in those cases where it can be justified by the duties and requirement of the Agency, may extend the term of office of the Executive Director once for not more than three years. The Executive Director shall hold office for a period of not exceeding eight years.</p>	<p>first term of office and the way they were achieved (...).</p> <p>4. The Management Board, (...) taking into account the evaluation report, and only in those cases where it can be justified by the duties and requirement of the Agency, may extend the term of office of the Executive Director once for up to five years.</p>	<p>4. Il consiglio d'amministrazione (...), tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando i compiti e le necessità dell'agenzia lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di anni.</p>
<p>5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.</p>	<p>5. The Management Board shall inform the European Parliament about its intention to extend the Executive Director's term of office. Within a month before the extension of his/her term of office, the Executive Director <i>shall</i> be invited to make a statement before the competent committee(s) of (...) Parliament and answer questions from its/their members.</p>	<p>5. The Management Board shall inform the European Parliament about its intention to extend the Executive Director's term of office. Within a month before the extension of his/her term of office, the Executive Director may be invited to make a statement before the competent committee(s) of the Parliament and answer questions from its/their members.</p>	<p>5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.</p>
<p>6. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.</p>		<p>6. The Executive Director shall be accountable to the Management Board for his/her activities.</p>	<p>6. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.</p>
<p>7. Il direttore esecutivo può essere revocato dal consiglio di amministrazione.</p>		<p>7. The Executive Director may be dismissed by the Management Board. The Management Board shall take the decision by a two-thirds majority of all members with a right to vote.</p>	<p>7. Il direttore esecutivo può essere revocato dal consiglio di amministrazione, che decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.</p>

COMMISSIONE 8151/10 <i>Articolo 16</i> Gruppi consultivi	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10 <i>Article 16</i> Advisory Groups	TESTO DI COMPROMESSO
<p>1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione la consulenza in merito ai rispettivi sistemi IT, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il gruppo consultivo SIS II; b) il gruppo consultivo VIS; c) il gruppo consultivo EURODAC; d) ogni altro gruppo consultivo per i sistemi IT su larga scala sviluppati o gestiti dall' Agenzia. 	<p>1. The following Advisory Groups shall provide the Management Board with the expertise related to the respective IT systems and, in particular, in the context of the preparation of the annual work programme and the annual activity report:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) SIS II Advisory Group; (b) VIS Advisory Group; (c) EURODAC Advisory Group; (d) deleted 	<p>1. The following Advisory Groups shall provide the Management Board with the expertise related to the respective large-scale IT systems and, in particular, in the context of the preparation of the annual work program and the annual activity report:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) SIS II Advisory Group; (b) VIS Advisory Group; (c) EURODAC Advisory Group; (d) any other Advisory Group related to a large-scale IT system developed or managed by the Agency. 	<p>1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai rispettivi sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gruppo consultivo SIS II; b) gruppo consultivo VIS; c) gruppo consultivo EURODAC; d) ogni altro gruppo consultivo relativo ai sistemi IT su larga scala
<p>2. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen e alle misure EURODAC nominano, insieme alla Commissione, un membro per ciascun gruppo consultivo con un mandato di tre anni, rinnovabile.</p>	<p>2. Each Member State, each country associated with the implementation, application and development of the Schengen <i>acquis</i> and the EURODAC related measures as long as that country is bound by a legal instrument governing the respective large-scale IT system, as well as the Commission shall appoint one member to each of the Advisory Groups, for a three-year term, which may be renewed.</p>	<p>2. Each Member State, each country associated with the implementation, application and development of the Schengen <i>acquis</i> and the EURODAC related measures as well as the Commission shall appoint one member, as well as a deputy, to each of the Advisory Groups for a three-year term, which may be renewed. The deputies shall represent the members in their absence.</p>	<p>2. Ogni Stato membro che sia vincolato, in base al diritto dell'Unione, da strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un sistema IT su larga scala, e la Commissione nominano un membro in seno al gruppo consultivo relativo al sistema in questione con un mandato di tre anni, rinnovabile. Per quanto riguarda la Danimarca, essa nomina a sua volta un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT qualora decida, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>3. Europol e Eurojust possono nominare un rappresentante per ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS.</p> <p>4. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri dei gruppi consultivi. Il direttore esecutivo dell' Agenzia o i suoi rappresentanti possono presenziare a tutte le riunioni dei gruppi consultivi, in qualità di osservatori.</p> <p>5. Le procedure per il funzionamento e la cooperazione dei gruppi consultivi sono specificate nel regolamento interno dell' Agenzia.</p> <p>6. Quando prepara un parere, ogni gruppo consultivo si adopera per giungere ad un accordo. Ove ciò non sia possibile, il parere rispecchierà la</p>			<p>posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema nel proprio diritto interno. Ciascun paese associato all' attuazione, all' applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen, alle misure EUODAC [e alle misure relative ad altri sistemi IT su larga scala] che partecipa a un determinato sistema nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo al sistema in questione.</p> <p>3. Europol e Eurojust possono ciascuno nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS.</p> <p>4. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri dei gruppi consultivi. Il direttore esecutivo dell' agenzia o i suoi rappresentanti possono presenziare a tutte le riunioni dei gruppi consultivi in qualità di osservatori.</p> <p>5. Le procedure per il funzionamento e la cooperazione dei gruppi consultivi sono specificate nel regolamento interno dell' agenzia.</p> <p>6. Quando prepara un parere, ogni gruppo consultivo si adopera per giungere ad un consenso. Ove ciò non sia possibile, il parere rispecchia la</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
posizione della maggioranza dei membri e le loro motivazioni. È messa a verbale anche la posizione di minoranza, con le relative motivazioni. L'articolo 13, paragrafo 3, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' <i>acquis</i> di Schengen e alle misure EUODAC possono esprimere pareri che non contano ai fini del calcolo della maggioranza richiesta.		opinion shall consist of the position of the majority of members, including its grounds. The minority position(s), including their grounds, shall also be recorded. Article 13(3) and Article 13(3a) shall apply accordingly. (...).	posizione della maggioranza dei membri e le loro motivazioni. È messa a verbale anche la posizione di minoranza, con le relative motivazioni. L'articolo 13, paragrafi 3 e 3 bis, si applica di conseguenza.
7. Ciascuno Stato membro, ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' <i>acquis</i> di Schengen e alle misure EUODAC facilita le attività dei gruppi consultivi.		7. Each Member State, each country associated with the implementation, application and development of the Schengen <i>acquis</i> and the EUODAC related measures shall facilitate the activities of the Advisory Groups.	7. Ciascuno Stato membro, ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' <i>acquis</i> di Schengen e alle misure EUODAC facilita le attività dei gruppi consultivi.
8. L'articolo 11 si applica alla presidenza, <i>mutatis mutandis</i> .		8. For the chairmanship, Article 11 shall apply <i>mutatis mutandis</i> .	8. L'articolo 11 si applica alla presidenza, <i>mutatis mutandis</i> .
	8a. Article 13a shall apply <i>mutatis mutandis</i> to the participation in meetings and access to documents of the Advisory Groups.		

²⁴ COM ha ancora una riserva in sospenso.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
CAPO IV FUNZIONAMENTO <i>Articolo 17</i> Personale		CHAPTER IV GENERAL PROVISIONS <i>Article 17</i> Staff	
1. Al personale e al direttore esecutivo dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime.		1. The Staff Regulations of Officials of the European Communities ("Staff Regulations of Officials") and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities ("the Conditions of Employment") pursuant to Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) 259/68 ("the Staff Regulations"), and the rules adopted jointly by the (...) Union institutions for the purpose of applying these Staff Regulations (...) shall apply to the staff of the Agency and to the Executive Director.	1. Al personale e al direttore esecutivo dell'agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito "statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (di seguito "regime applicabile agli altri agenti") di cui al regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio (di seguito "statuto") e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione (...) per l'applicazione di detto statuto (...).
	1a. The Agency shall not recruit interim staff to perform what are deemed to be sensitive financial duties.	1a. For the purpose of implementing the Staff Regulations, the Agency shall be considered an agency within the meaning of Article 1a(2) of the Staff Regulations of Officials.	1bis. Ai fini dell'attuazione dello statuto, l'agenzia è considerata tale ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari.
2. Nei confronti del proprio personale, l'Agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.		2. The powers conferred on the Appointing Authority by the Staff Regulations of Officials and on the authority entitled to conclude contracts by the Conditions of Employment (...) shall be exercised by the Agency in respect of its own staff.	2. Nei confronti del proprio personale, l'agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti (...).
	2a. The staff of the Agency shall consist of officials, temporary staff and/or contract staff. The Management Board shall give its consent on a	2a. The staff of the Agency shall consist of officials, temporary staff and/or contract staff. The Management Board shall give its consent on a	2bis. Il personale dell'agenzia è composto di funzionari e agenti temporanei e/o contrattuali. Il consiglio di amministrazione dà il

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
		yearly basis in so far as the contracts that the Executive Director plans to renew would become indefinite pursuant to the Conditions of Employment.	proprio assenso annualmente qualora i contratti che il direttore esecutivo intende rinnovare diventino contratti a tempo indeterminato in base al regime applicabile agli altri agenti.
	a. <i>The Agency shall not recruit interim staff to perform what are deemed to be sensitive financial duties. [Moved from EP amendment to Art. 17(1a)]</i>		<i>bis</i> L'agenzia non assume personale interinale per svolgere mansioni finanziarie considerate sensibili. [Spostato dall'emendamento del PE relativo all'articolo 17, paragrafo 1 bis)]
		2b. The Commission and the Member States may second officials or national experts to the Agency on a temporary basis. The Management Board shall, taking into account the multi-annual staff policy plan, adopt the necessary implementing measures for that purpose.	2ter. La Commissione e gli Stati membri possono distaccare temporaneamente funzionari o esperti nazionali presso l'agenzia. Il consiglio di amministrazione, tenuto conto del piano pluriennale in materia di politica del personale, adotta le misure di attuazione necessarie a tal fine.
3. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, l'Agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.		3. Without prejudice to Article 17 of the Staff Regulations of Officials, the Agency shall apply appropriate rules of professional secrecy or other equivalent duties of confidentiality.	3. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, l'agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.
4. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto.		4. The Management Board shall, in agreement with the Commission, adopt the necessary implementing measures referred to in Article 110 of the Staff Regulations of Officials.	4. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
	Article 17a Privileges and immunities		
	The Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union shall apply to the Agency. (from Art. 20)		
	CHAPTER IVa GENERAL PROVISIONS		
<i>Articolo 18</i> Interesse pubblico I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell'interesse pubblico. A tal fine sottoscrivono, annualmente e per iscritto, una dichiarazione d'impegno.	The members of the Management Board, the Executive Director and the members of the Advisory Groups shall undertake to act in the public interest. For this purpose, they shall make, annually and in writing, a statement of commitment. <i>The list of members of the Management Board shall be published on the Agency's internet site.</i>	<i>Article 18</i> Public interest The members of the Management Board, the Executive Director and the members of the Advisory Groups shall undertake to act in the public interest. For this purpose, they shall make, annually and in writing, a statement of commitment which shall be made public.	I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell'interesse pubblico. A tal fine sottoscrivono, annualmente e per iscritto, una dichiarazione d'impegno che è resa pubblica.
<i>Articolo 19</i> Accordo sulla sede Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato al direttore esecutivo dell'Ufficio, ai membri del consiglio d'amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo concluso, previa	<i>Article 19</i> Headquarters Agreement and Operating Conditions The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Agency in the host Member State and the facilities to be made available by that State, as well as specific rules aimed at ensuring good conditions for staff , applicable in the Agency's host Member State to the Executive Director, the members of the Management Board, staff of	<i>Article 19</i> Headquarters Agreements The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Agency in the host Member States and the facilities to be made available by those States, as well as the specific rules applicable in the Agency's host Member States to the Executive Director, the members of the Management Board, staff of the Agency and members of their	<i>Articolo 19²⁵</i>

²⁵

La redazione definitiva di questo articolo dipende dall'esito dei negoziati sull'articolo 7, paragrafo 4.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>approvazione del consiglio d'amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e sistemi di trasporto adeguati.</p>	<p>the Agency and members of their families shall be laid down in a Headquarters Agreement between the Agency and the host Member State concluded after obtaining the approval of the Management Board. The Agency's host Member State should provide the best possible conditions to ensure proper functioning of the Agency, including multilingual, European-oriented schooling and appropriate transport connections. <i>Those conditions shall be examined in the cost/benefit assessment prior to the signing of the Headquarters Agreement and in accordance with the second subparagraph of Article 7(4) and taking into account the Member State's willingness to and capability of providing its own resources to host the Agency.</i></p>	<p>families shall be laid down in Headquarters Agreements between the Agency and the host Member States concluded after obtaining the approval of the Management Board. (...)</p>	
<p><i>Articolo 20</i> Privilegi e immunità</p>	<p>moved to Article 17A</p>	<p><i>Article 20</i> Privileges and immunities</p>	
<p>All'Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.</p>		<p>The Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union shall apply to the Agency.</p>	<p>All'agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.</p>
<p><i>Articolo 21</i> Regime di responsabilità</p>		<p><i>Article 21</i> Liability</p>	
<p>1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.</p>		<p>1. The contractual liability of the Agency shall be governed by the law applicable to the contract in question.</p>	<p>1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.</p>
<p>2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.</p>		<p>2. The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give judgment pursuant to any arbitration clause contained in a contract concluded by the Agency.</p>	<p>2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'agenzia.</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.</p> <p>5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto.</p>		<p>3. In the case of non-contractual liability, the Agency shall, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States, make good any damage caused by its departments or by its servants in the performance of their duties.</p> <p>4. The Court of Justice shall have jurisdiction in disputes relating to compensation for the damage referred to in paragraph 3.</p> <p>5. The personal liability of the Agency's servants towards the Agency shall be governed by the provisions laid down in the Staff Regulations.</p>	<p>3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.</p> <p>5. La responsabilità personale degli agenti verso l'agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto.</p>
<p>Regime linguistico</p> <p>1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.</p> <p>2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale di attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere i) e j), sono redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.</p> <p>3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono</p>		<p>Linguistic regime</p> <p>1. The provisions laid down in Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the language to be used in the European Economic Community, shall apply to the Agency.</p> <p>2. Without prejudice to decisions taken pursuant to Article 342 of the TFEU, the annual work programme and the annual activity report referred to in Article 9(1)(i) and (j), shall be produced in all official languages of the institutions of the Union.</p> <p>3. The translation services necessary for the activities of the Agency shall be</p>	<p>1. All'agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.</p> <p>2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 342 TFUE, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale di attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere i) e j) sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.</p> <p>3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'agenzia sono</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. 4. Il consiglio d'amministrazione definisce le modalità pratiche d'attuazione del regime linguistico. <i>Articolo 23</i> Accesso ai documenti		provided by the Translation Centre for the Bodies of the (...) Union 4. (...) <i>Article 23</i> Access to document	forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione (...). 4. (...)
1. Ai documenti in possesso dell' Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. 2. Entro sei mesi dalla data di applicabilità del presente regolamento il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche di applicazione del richiamato regolamento (CE) n. 1049/2001. 3. Le decisioni adottate dall' Agenzia ai sensi dell' articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,		1. On the basis of a proposal by the Executive Director, and not later than six months after the date of application of this Regulation, the Management Board shall adopt rules concerning access to the Agency's documents, in accordance with Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents. 2. (...) 3. Decisions taken by the Agency pursuant to Article 8 of Regulation (EC) No 1049/2001 may give rise to the lodging of a complaint to the European Ombudsman or form the subject of an action before the Court of Justice (...), under the conditions laid down in Articles 228 and 263 of the TFEU respectively.	1. In base ad una proposta del direttore esecutivo ed entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all'accesso ai documenti dell'agenzia conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. 2. (...) 3. Le decisioni adottate dall'agenzia ai sensi dell' articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (...), alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del TFEU.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
rispettivamente.			
	<p align="center">Article 23a Administrative controls</p> <p>The activities of the Agency shall be subject to the scrutiny of the European Ombudsman in accordance with Article 228 of the Treaty on the Functioning of the European Union.</p>		
<p align="center"><i>Articolo 24</i></p> <p>Informazione e comunicazione</p> <p>1. L' Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all' articolo 9, paragrafo 1, lettere i), j), s) e t), all' articolo 27, paragrafo 3, e all' articolo 29, paragrafo 8, il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla sua attività.</p>		<p align="center"><i>Article 24</i></p> <p>Information and communication</p> <p>1. The Agency shall communicate in accordance with the instruments governing the development, establishment, use and operation of the large-scale IT-systems referred to in Article 1 and on its own initiative in the fields within its tasks. It shall ensure in particular that, in addition to the publication specified in Article 9(1)(i),(j),(s),(t), Article 27(3) and Article 29(8), the public and any interested party are rapidly given objective, reliable and easily understandable information with regard to its work.</p>	<p>1. L'agenzia effettua comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni conformemente agli strumenti che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'uso e l'esercizio dei sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1 e di propria iniziativa. Essa assicura, in particolare, che oltre alla pubblicazione specificata all'articolo 9, paragrafo 1, lettere i), j), s) e t), all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 8, il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla sua attività.</p>
<p>2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione del paragrafo 1.</p>		<p>2. The Management Board shall lay down the practical arrangements for the application of paragraph 1.</p>	<p>2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione del paragrafo 1.</p>
<p align="center"><i>Articolo 25</i></p> <p>Protezione dei dati</p> <p>1. Al trattamento dei dati effettuato dall' Agenzia conformemente al presente regolamento si applica il regolamento</p>		<p align="center"><i>Article 25</i></p> <p>Data protection</p> <p>1. Without prejudice to the provisions on data protection which apply as laid down in the instruments</p>	<p>1. Fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati applicabili in virtù degli strumenti che</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell' Agenzia, comprese quelle relative al responsabile della protezione dei dati dell' Agenzia.</p> <p><i>Articolo 26</i></p> <p>Regime di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate</p> <p>1. L' Agenzia applica i principi in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, in particolare le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.</p> <p>2. L' Agenzia applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione europea.</p>		<p>governing the development, establishment, use and operation of the large-scale IT-systems, the information processed by the Agency in accordance with this Regulation shall be subject to Regulation (EC) No 45/2001 (...).</p> <p>2. The Management Board shall establish measures for the application of Regulation (EC) No 45/2001 by the Agency, and in particular Section 8 concerning the Data Protection Officer (...).</p> <p><i>Article 26</i></p> <p>Security rules on the protection of classified information and non-classified sensitive information</p> <p>1. The Agency shall apply the security principles contained in Commission Decision 2001/844/EC, ECSC, Euratom of 29 November 2001 amending its internal rules of procedure. This shall cover, inter alia, provisions for the exchange, processing and storage of classified information including measures on physical security.</p> <p>2. The Agency shall also apply the security principles relating to the processing of non-classified sensitive information as adopted and implemented by the (...) Commission.</p>	<p>disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'uso e l'esercizio dei sistemi IT su larga scala, le informazioni trattate dall'agenzia conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'agenzia e in particolare della sezione 8, relativa al responsabile della protezione dei dati.</p>
	<p>2. The Agency shall also apply the security principles relating to the processing of non-classified sensitive information as adopted and implemented by the European Commission. <i>In addition, the Agency</i></p>		<p>1. L'agenzia applica i principi in materia di sicurezza di cui alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, in particolare le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate, comprese le misure relative alla sicurezza materiale.</p> <p>2. L'agenzia applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione.</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO <i>shall apply the security principles and relevant provisions of the legal instruments concerning the three large-scale IT systems SIS II, VIS and EURODAC [Moved to Article 26A].</i>	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
		2a. The Management Board shall, pursuant to Articles 1A and 9(1)(n), decide on the Agency's internal structure necessary to fulfil the appropriate security principles.	2bis. Il consiglio di amministrazione decide, conformemente all'articolo 1 bis e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera n), la struttura interna dell'agenzia necessaria ai fini dell'applicazione degli appropriati principi di sicurezza.
		<i>Article 26A</i> Security of the Agency	
		1. The Agency shall be responsible for the security and the preservation of order within the buildings, premises and land used by it. 2. The host Member States shall take all effective and adequate measures to preserve order and security in the immediate vicinity of the buildings, premises and land used by the Agency and shall provide to the Agency the appropriate protection, in accordance with the relevant Headquarters Agreements, whilst guaranteeing free access to these	1. L'agenzia è responsabile della sicurezza e del mantenimento dell'ordine negli edifici, nei locali e sui terreni da essa utilizzati. 2. Gli Stati membri ospitanti prendono tutte le misure effettive e adeguate per mantenere l'ordine e la sicurezza nelle immediate vicinanze degli edifici, dei locali e dei terreni utilizzati dall'agenzia e forniscono a quest'ultima una protezione adeguata conformemente ai pertinenti accordi di sede, garantendo nel

[Proveniente dall'emendamento del PE relativo all'articolo 26, paragrafo 2.]

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p><i>Articolo 27</i> Valutazione</p> <p>1. Entro tre anni dalla data in cui l'Agazia ha assunto le funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione, esterna e indipendente, sull'attuazione del presente regolamento sulla base di un mandato conferito dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione.</p>	<p><i>Article 27</i> Evaluation and review</p> <p>1. Within three years from the date of the Agency having taken up its responsibilities, and every three years thereafter, the Management Board shall commission an independent external evaluation of the implementation of this Regulation on the basis of terms of reference issued by the Management Board after consultation with the Commission.</p>	<p><i>Article 27</i> Evaluation</p> <p>1. Within three years from the date of the Agency having taken up its responsibilities, and every five years thereafter, the Management Board shall commission an independent external evaluation of the implementation of this Regulation on the basis of terms of reference issued by the Management Board (...).</p>	<p>contempo il libero accesso a tali edifici, locali e terreni alle persone autorizzate dall'agenzia.</p> <p><i>Articolo 27</i> Valutazione [LA FORMULAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO RISPPECCHIA UN COMPROMESSO RAGGIUNTO DAGLI STATI MEMBRI AD ALTO LIVELLO IN SEDE DI CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE, CONFERMATO DAL COMITATO MISTO A LIVELLO DI ALTI FUNZIONARI IL 17 MARZO 2011 E PRESENTATO AL PE NEL TRILOGO DEL 22 MARZO 2011. FORMALMENTE COM HA ANCORA UNA RISERVA, CHE POTRÀ ESSERE SCIOLTA A TEMPO DEBITO.]</p> <p>1. Entro tre anni dalla data in cui l'agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, in stretta consultazione con il consiglio di amministrazione, effettua una valutazione dell'operato dell'agenzia. Tale valutazione esamina come e in che misura l'agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia e adempia ai compiti descritti dal presente regolamento. Essa dovrebbe altresì valutare il ruolo dell'agenzia nel</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>2. La valutazione esamina l'utilità, la pertinenza e l'efficacia dell' Agenzia e i suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale.</p>	<p>2. The evaluation shall assess the utility, relevance and effectiveness of the Agency and its working practices, including compliance with data protection standards and the respect of fundamental rights. The evaluation shall take into account the views of stakeholders, including Parliaments and data protection authorities, at both European and national level.</p>	<p>2. The evaluation shall examine how effectively the Agency fulfils its tasks. It shall also assess the impact of the Agency and its working practices. (...)</p>	<p>contesto di una strategia dell'UE intesa a stabilire a livello dell'UE un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente da realizzare nei prossimi anni.</p> <p>2. Basandosi su tale valutazione la Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione, formula raccomandazioni sulle modifiche da apportare al presente regolamento, anche per renderlo maggiormente conforme alla suddetta strategia dell'UE. La Commissione trasmette tali raccomandazioni, insieme al parere del consiglio di amministrazione e ad opportune proposte, al Consiglio, al Parlamento europeo e al garante europeo della protezione dei dati.</p>
<p>3. Il consiglio di amministrazione riceve la valutazione e formula raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell' Agenzia e dei suoi metodi di lavoro per la Commissione, che le trasmette, insieme al suo parere e ad opportune proposte, al Consiglio e al Parlamento europeo. Se necessario, è accluso anche un piano d'azione completo di calendario. La valutazione e le raccomandazioni sono rese pubbliche.</p>	<p>3. The Management Board shall receive the evaluation and issue recommendations regarding changes to this Regulation, the Agency and its working practices to the Commission, which shall forward them, together with its own opinion as well as appropriate proposals, to <i>the European Parliament, the Council and the European Data Protection Supervisor</i>. An action plan with a timetable shall be included, if appropriate. Both the evaluation and the recommendations shall be made public.</p>	<p>3. The Management Board shall receive the evaluation and issue recommendations regarding changes to this Regulation, the Agency and its working practices to the Commission. The Commission shall forward them, together with its own opinion as well as appropriate proposals, to the Council, the European Parliament and the European Data Protection Supervisor. An action plan with a timetable shall be included, if appropriate. Both the evaluation and the recommendations shall be made public.</p>	

COMMISSIONE 8151/10 CAPO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE <i>Articolo 28</i> Bilancio	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10 CHAPTER V FINANCIAL PROVISIONS <i>Article 28</i> Budget	TESTO DI COMPROMESSO
<p>1. Fatte salve altre risorse, le entrate dell' Agenzia comprendono:</p> <p>a) un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);</p> <p>b) un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC;</p> <p>c) contributi finanziari degli Stati membri.</p> <p>2. Le spese dell' Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o convenzioni stipulati dall' Agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell' Agenzia per l'esercizio successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al</p>	<p><i>Article 28</i> Budget</p> <p>1. The revenue of the Agency shall consist, without prejudice to other types of income, of:</p> <p>(a) a subsidy from the Union entered in the general budget of the European Union (Commission section);</p> <p>(b) a contribution from the countries associated with the implementation, application and development of the Schengen <i>acquis</i> and the EURODAC related measures;</p> <p>(c) any voluntary financial contribution from the Member States.</p> <p>2. The expenditure of the Agency shall include, inter alia, staff remuneration, administrative and infrastructure expenses, operating costs and expenditure relating to contracts or agreements concluded by the Agency. Each year the Executive Director shall draw up a draft statement of estimates of the Agency's revenue and expenditure for the following financial year, together with the</p>	<p><i>Articolo 28</i> Bilancio²⁶</p> <p>1. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'agenzia comprendono:</p> <p>a) un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione);</p> <p>b) un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC;</p> <p>c) contributi finanziari [soppressione concordata nel <i>trilego del 22.3.2011</i>] degli Stati membri.</p> <p>2. Le spese dell'agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o accordi stipulati dall'agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall'agenzia, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'agenzia per l'esercizio successivo, che comprende</p>	
<p>2. Le spese dell' Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o convenzioni stipulati dall' Agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell' Agenzia per l'esercizio successivo, che comprende una tabella dell'organico, e lo trasmette al</p>	<p>2. The expenditure of the Agency shall include, inter alia, staff remuneration, administrative and infrastructure expenses, operating costs and expenditure relating to contracts or agreements concluded by the Agency. Each year the Executive Director shall draw up, on the basis of the activities carried out by the Agency, a draft statement of estimates of the Agency's revenue and expenditure for the</p>	<p>2. The expenditure of the Agency shall include, inter alia, staff remuneration, administrative and infrastructure expenses, operating costs and expenditure relating to contracts or agreements concluded by the Agency. Each year the Executive Director shall draw up a draft statement of estimates of the Agency's revenue and expenditure for the following financial year, together with the</p>	<p>2. Le spese dell'agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o accordi stipulati dall'agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall'agenzia, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'agenzia per l'esercizio successivo, che comprende</p>

²⁶

In attesa di un accordo definitivo tra PE e COM.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
consiglio di amministrazione.	following financial year, together with the establishment plan, and shall transmit it to the Management Board.	establishment plan, and shall transmit it to the Management Board.	una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
3. Le entrate e le spese dell'Agenzia devono risultare in pareggio.		3. Revenue and expenditure of the Agency shall be in balance.	3. Le entrate e le spese dell'agenzia devono risultare in pareggio.
4. Il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto stabilito dal direttore esecutivo, adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.		4. The Management Board, on the basis of a draft drawn up by the Executive Director, shall adopt a draft statement of estimates of the revenue and expenditure of the Agency for the following financial year.	4. Il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto stabilito dal direttore esecutivo, adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'agenzia per l'esercizio successivo.
5. Entro il 10 febbraio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' <i>acquis</i> di Schengen e alle misure EUODAC il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate e gli orientamenti generali che le giustificano, come pure il progetto definitivo dello stato di previsione entro il 31 marzo.		5. The draft statement of estimates of the Agency's revenue and expenditure and the general guidelines underlying that estimate, shall be transmitted by the Management Board to the Commission and to the countries associated with the implementation, application and development of the Schengen <i>acquis</i> and the EUODAC related measures by 10 February each year and the final statement of estimates by 31 March.	5. Entro il 10 febbraio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' <i>acquis</i> di Schengen e alle misure EUODAC il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate dell'agenzia e gli orientamenti generali che le giustificano, come pure il progetto definitivo dello stato di previsione entro il 31 marzo.
6. Il consiglio di amministrazione presenta alla Commissione e all'autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno: a) il suo progetto di programma di lavoro; b) il suo piano pluriennale aggiornato in materia di politica del personale, elaborato	(a) its draft <i>annual</i> work programme, <i>together with the anticipated human and financial resources associated with each programmed activity</i> ; (b) its updated multi-annual Staff Policy Plan, established in line with the guidelines set by the	6. By 31 March each year at the latest, the Management Board shall submit to the Commission and to the budgetary authority: (a) its draft work programme; (b) its updated multi-annual Staff Policy Plan, established in line with the guidelines set by the	6. Il consiglio di amministrazione presenta alla Commissione e all'autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno: a) il suo progetto di programma di lavoro annuale ; b) il suo piano pluriennale aggiornato in materia di politica del personale, elaborato

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO (ba) its updated multi-annual work programme	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>conformemente agli orientamenti della Commissione;</p> <p>c) le informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali definiti nello statuto per gli anni N-1 e N, nonché una stima per l'anno N+1;</p> <p>d) informazioni sui contributi in natura concessi all'Agenzia dallo Stato membro ospitante;</p> <p>e) una stima del saldo del risultato dell'esecuzione del bilancio per l'anno N-1.</p>		<p>Commissioni;</p> <p>(c) information on the number of officials, temporary and contract staff as defined in the Staff Regulation for the years n-1 and n as well as an estimate for the year n+1;</p> <p>(d) information on contributions in kind granted by the host Member State to the Agency;</p> <p>(e) an estimate of the balance of the outturn account for the year n-1.</p>	<p>conformemente agli orientamenti della Commissione;</p> <p>c) le informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali definiti nello statuto per gli anni N1 e N, nonché una stima per l'anno N+1;</p> <p>d) informazioni sui contributi in natura concessi all'agenzia dallo Stato membro ospitante;</p> <p>e) una stima del saldo del risultato dell'esecuzione del bilancio per l'anno N1.</p>
<p>7. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito "autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.</p>	<p>7. The statement of estimates shall be forwarded by the Commission to the European Parliament and the Council (referred to as the budgetary authority) together with the (...) draft general budget of the European Union.</p>	<p>7. The statement of estimates shall be forwarded by the Commission to the (...) budgetary authority together with the preliminary draft general budget of the (...) Union.</p>	<p>7. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione all'autorità di bilancio unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione (...).</p>
<p>8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscriverne nel bilancio generale, e trasmette il tutto all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>	<p>8. On the basis of the statement of estimates, the Commission shall enter in the (...) draft general budget of the European Union the estimates it deems necessary for the establishment plan and the amount of the subsidy to be charged to the general budget, which it shall place before the budgetary authority in accordance with Article 314 of the Treaty on the Functioning of the European Union, <i>together with a description of and justification for any difference between the Agency's statement of estimates and the subsidy to be charged to the general budget.</i></p>	<p>8. On the basis of the statement of estimates, the Commission shall enter in the preliminary draft general budget of the European Union the estimates it deems necessary for the establishment plan and the amount of the subsidy to be charged to the general budget, which it shall place before the budgetary authority in accordance with Article 314 of the TFEU.</p>	<p>8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscriverne nel bilancio generale e lo trasmette all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del TFUE.</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.</p>		<p>9. The budgetary authority shall authorise the appropriations for the subsidy to the Agency. The budgetary authority shall adopt the establishment plan for the Agency</p>	<p>9. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'agenzia. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'agenzia.</p>
<p>10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.</p>	<p>10. The Agency's budget shall be adopted by the Management Board. It shall become final following the final adoption of the general budget of the European Union. Where appropriate, it shall be adjusted accordingly, together with the annual work programme.</p>	<p>10. The Agency's budget shall be adopted by the Management Board. It shall become final following the final adoption of the general budget of the European Union. Where appropriate, it shall be adjusted accordingly.</p>	<p>10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'agenzia, che diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.</p>
<p>11. Qualsiasi modifica del bilancio, nonché della tabella dell'organico, segue la medesima procedura.</p>		<p>11. Any modification to the budget, including the establishment plan, shall follow the same procedure.</p>	<p>11. Qualsiasi modifica del bilancio, nonché della tabella dell'organico, segue la medesima procedura.</p>
<p>12. Il consiglio d'amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione e i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen e alle misure EUODAC. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al consiglio di amministrazione, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'Agenzia può</p>		<p>12. The Management Board shall, as soon as possible, notify the budgetary authority of its intention to implement any project, which may have significant financial implications for the funding of its budget, in particular any projects relating to property such as the rental or purchase of buildings. It shall inform the Commission thereof as well as the countries associated with the implementation, application and development of the Schengen <i>acquis</i> and the EUODAC related measures. If either branch of the budgetary authority intends to issue an opinion, it shall within two weeks after receipt of the information on the project, notify the Management Board of its intention to issue such an opinion. Failing a reply, the Agency</p>	<p>12. Il consiglio d'amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione e i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EUODAC. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al consiglio di amministrazione, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, l'agenzia può</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
procedere con l'operazione prevista.		may proceed with the planned operation.	procedere con l'operazione prevista.
<i>Articolo 29</i> Esecuzione del bilancio	<i>Article 29</i> Implementation of the budget	<i>Article 29</i> Implementatio n of the budget	<i>Articolo 29</i> Esecuzione del bilancio ²⁷
1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.		1. The Agency's budget shall be implemented by its Executive Director	1. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'agenzia.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.	2. The Executive Director shall forward annually to the budgetary authority <i>a report summarising the number and type of internal audits conducted by the internal auditor, the recommendations made and the action taken on those recommendations, in accordance with Article 72(5) of Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002.</i> ¹ ¹ <i>OJ L 357, 31.12.2002, p. 72.</i>	2. The Executive Director shall forward annually to the budgetary authority any information relevant to the outcome of the evaluation procedures.	2. <i>[Progetto definitivo tenuto di riserva da PE e COM]</i>
3. Entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.		3. The Agency's Accounting Officer shall send to the Commission's Accounting Officer and the Court of Auditors by no later than 1 March of the following year its provisional accounts, together with the report on budgetary and financial management during the year. The Commission's accounting officer shall consolidate the provisional accounts of the institutions and decentralised bodies in accordance with Article 128 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002.	3. Entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, il contabile dell'agenzia comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

²⁷ *In attesa di un accordo definitivo tra PE e COM.*

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>4. Il contabile dell' Agenzia trasmette, entro il 31 marzo che segue l' esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>	<p>4a. <i>The European Court of Auditors shall audit the accounts of the Agency and the legality and regularity of the underlying transactions. [Already in recital (12).] It shall also provide, when available, any finding regarding the Agency's performance in achieving its objectives in an efficient and effective manner.</i></p>	<p>4. The Agency's accounting officer shall also send to the budgetary authority (...), by 31 March of the following year at the latest, the report on budgetary and financial management.</p>	<p>4. Entro il 31 marzo che segue l' esercizio chiuso, il contabile dell' agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche all'autorità di bilancio.</p> <p><i>[Suppressione accettata nel trilogato del 22.3.2011]</i></p>
<p>5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell' Agenzia, ai sensi dell' articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell' Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.</p> <p>6. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell' Agenzia.</p> <p>7. Entro il 1° luglio che segue l' esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, al Parlamento europeo</p>		<p>5. On receipt of the Court of Auditors' observations on the Agency's provisional accounts, pursuant to Article 129 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002, the Executive Director shall draw up the Agency's final accounts under his/her own responsibility and forward them to the Management Board for an opinion.</p> <p>6. The Management Board shall examine and deliver an opinion on the Agency's final accounts.</p> <p>7. By 1 July of the following year at the latest, the Executive Director shall send the final accounts, together with the opinion of the Management Board, to the budgetary authority, the Commission's Accounting</p>	<p>5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell' agenzia, ai sensi dell' articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell' agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.</p> <p>6. Il consiglio d' amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell' agenzia.</p> <p>7. Entro il 1° luglio che segue l' esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, all'autorità di bilancio, al contabile della Commissione e alla Corte dei</p>

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
e al Consiglio, nonché ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' <i>acquis</i> di Schengen e alle misure EUODAC.		Officer, the Court of Auditors (...) as well as the countries associated with the implementation, application and development of the Schengen <i>acquis</i> and the EUODAC related measures.	conti, nonché ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' <i>acquis</i> di Schengen e alle misure EUODAC.
8. I conti definitivi sono pubblicati. 9. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti entro il 30 settembre una risposta alle osservazioni da essa formulate e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.		8. The final accounts shall be published. 9. The Executive Director shall send the Court of Auditors a reply to its observations by 30 September at the latest. He/she shall also send this reply to the Management Board.	8. I conti definitivi sono pubblicati. 9. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti, entro il 30 settembre, una risposta alle osservazioni da essa formulate e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.
10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in causa.		10. The Executive Director shall submit to the European Parliament, at the latter's request, all information necessary for the smooth application of the discharge procedure for the financial year in question, as laid down in Article 146(3) of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002.	10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in causa.
11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.		11. The European Parliament, on a recommendation from the Council acting by a qualified majority, shall, before 15 May of year n + 2, give a discharge to the Executive Director in respect of the implementation of the budget for year n.	11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.
Regolamento finanziario		<i>Article 30</i> Financial rules	
Il regolamento finanziario applicabile all'Ufficio è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, e può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002		The financial rules applicable to the Agency shall be adopted by the Management Board after consultation of the Commission. They may not depart from Commission Regulation (EC,	Il regolamento finanziario applicabile all'agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, e può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>della Commissione, del 19 novembre 2002, solo per esigenze specifiche di funzionamento dell' Agenzia e previo accordo della Commissione.</p> <p><i>Articolo 31</i></p> <p>Lotta antifrode</p> <p>1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.</p> <p>2. L' agenzia aderisce all' accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall' Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell' agenzia.</p> <p>3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l' OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell' Agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.</p>	<p>Euratom) No 2343/2002 of 19 November 2002 unless such departure is specifically required for the Agency's operation and the Commission has given its prior consent.</p> <p><i>Article 31</i></p> <p>Combating fraud</p> <p>1. In order to combat fraud, corruption and other unlawful activities the provisions of Regulation (EC) No 1073/1999 shall apply.</p> <p>2. The Agency shall accede to the Inter-institutional Agreement concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) and shall issue, without delay, the appropriate provisions applicable to all the employees of the Agency.</p> <p>3. The decisions concerning funding and the implementing agreements and instruments resulting from them shall explicitly stipulate that the Court of Auditors and OLAF may carry out, if necessary, on-the-spot checks among the recipients of the Agency's funding and the agents responsible for allocating it.</p>	<p>della Commissione, del 19 novembre 2002, solo per esigenze specifiche di funzionamento dell' agenzia e previo accordo della Commissione.</p> <p>1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.</p> <p>2. L' agenzia aderisce all' accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall' Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell' agenzia.</p> <p>3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l' OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell' agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.</p>	

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI		CHAPTER VI FINAL PROVISIONS	
Articolo 32 Azioni preparatorie	Articolo 32 Preparatory actions	Articolo 32 Preparatory actions	Articolo 32 ²⁸ Azioni preparatorie Discusso nella riunione dei consiglieri GAI del 22 febbraio 2011 (cfr. DS 1121/11)
1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Agenzia finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.	1. The Commission shall be responsible for the establishment and initial operation of the Agency (...)	1. The Commission shall be responsible for the establishment and initial operation of the Agency until the latter has the operational capacity to implement its own budget.	1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'agenzia finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.
2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione alle condizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo.	2. For that purpose, until such time as the Executive Director takes up his/ her duties following his/ her appointment by the Management Board in accordance with Article 15 of this Regulation, the Commission may assign a limited number of officials on an interim basis.	2. For that purpose, until such time as the Executive Director takes up his/her duties following his/her appointment by the Management Board in accordance with Article 15 of this Regulation, the Commission may assign a limited number of officials including one to fulfil the functions of the Executive Director, on an interim basis. The interim Executive Director may be assigned once the Management Board is convened, in accordance with Article 10(2). If the interim Executive Director does not comply with the obligations laid down in this Regulation, the Management Board may ask the Commission to assign a new interim Executive Director.	2. A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione conformemente all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo. Il direttore esecutivo ad interim può essere designato una volta convocato il consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Se il direttore esecutivo ad interim non assolve agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione può chiedere alla Commissione di designare un nuovo direttore esecutivo ad interim.

28

La Commissione ha convenuto di rendere una dichiarazione in base alla quale il direttore esecutivo è nominato al più presto una volta conclusa la procedura di selezione di cui all'articolo 15 (vale a dire anche prima dell'entrata in vigore del presente regolamento).

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell' Agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell' Agenzia.</p>	<p>3. <i>Once the Management Board has been appointed, the Commission shall immediately launch the selection procedure for the Executive Director of the Agency.</i></p>	<p>3. The interim Executive Director may authorise all payments covered by credits provided in the Budget of the Agency, once approved by the Management Board and may conclude contracts, including staff contracts following the adoption of the Agency's establishment plan. If justified, the Management Board may impose restrictions on the interim Executive Director's powers.</p>	<p>3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'agenzia. Se giustificato, il consiglio di amministrazione può limitare i poteri del direttore esecutivo ad interim.</p>
<p><i>Articolo 33</i></p> <p>Partecipazione dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC</p> <p>Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell' Agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC, comprese disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.</p>	<p><i>Article 33</i></p> <p>Participation by Countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis and the EURODAC related measures</p> <p>Under the relevant provisions of their association agreements, arrangements shall be made in order to specify, inter alia, the nature and extent of, and the detailed rules for, the participation by countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis and the EURODAC related measures in the work of the Agency, including provisions on financial contributions, staff and voting rights.</p>	<p><i>Article 33</i></p> <p>Participation by Countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis and the EURODAC related measures</p> <p>Under the relevant provisions of their association agreements, arrangements shall be made in order to specify, inter alia, the nature and extent of, and the detailed rules for, the participation by countries associated with the implementation, application and development of the Schengen acquis and the EURODAC related measures in the work of the Agency, including provisions on financial contributions, staff and voting rights.</p>	<p><i>Articolo 33²⁹</i></p> <p>Partecipazione dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC</p> <p>Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure EURODAC, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto.</p>
<p><i>Articolo 34</i></p> <p>Entrata in vigore e applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla</p>	<p><i>Article 34</i></p> <p>Entry into force and applicability</p> <p>1. This Regulation shall enter into force on the 20th day following that of its</p>	<p><i>Article 34</i></p> <p>Entry into force and applicability</p> <p>1. This Regulation shall enter into force on the 20th day following that of its</p>	<p>1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla</p>

²⁹ RISERVA DI COM.

COMMISSIONE 8151/10	PARLAMENTO	CONSIGLIO 14469/10	TESTO DI COMPROMESSO
<p>pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>2. L'agenzia assume i compiti di cui agli articoli da 2 a 6 a partire dal 1° gennaio 2012.</p>	<p>2. The Agency shall take up its responsibilities set out in Articles 2 to 6 from 1 January 2012, <i>provided that the Member States have agreed on the location of its seat sufficiently in advance to allow its basic infrastructure and procedures to become operational at that seat.</i></p>	<p>publication in the Official Journal of the European Union.</p> <p>2. The Agency shall take up its responsibilities set out in Articles 2 to 6 from [1 January 2012].</p>	<p>pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>2. L'agenzia assume i compiti di cui agli articoli da 2 a 6 a partire dal 1° luglio 2012, <i>a condizione che gli Stati membri ed il Parlamento europeo siano giunti ad un accordo in merito all'ubicazione della sua sede con un anticipo sufficiente per consentire che la sua infrastruttura di base e le sue procedure divengano operative in tale sede</i>³⁰.</p>

³⁰ Da riformulare una volta presa una decisione sulla sede dell'agenzia.